



Accademia Nazionale di Scherma



LE MATERIE GENERALI PER LA SCHERMA: DISPENSE AD USO DI
DOCENTI E DISCENTI PER LA PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI
DIPLOMI MAGISTRALI

ORDINAMENTO SPORTIVO: PARTE PRIMA

Questa dispensa trae spunto da alcuni elaborati ovvero docenze che hanno visto protagonisti vari Autori, tra i quali:
Valeria Cazzaniga; Guido Martinelli; Fabio Romei; Ernesto Russo; Mauro Iengo; Marco Arpino.

Questa dispensa trae spunto da alcuni elaborati ovvero docenze che hanno visto protagonisti vari Autori, tra i quali:

Valeria Cazzaniga; Guido Martinelli; Fabio Romei; Ernesto Russo; Mauro Iengo; Marco Arpino.

Supervisione dell'Accademia Nazionale di Scherma a cura del M° Marco Arpino



INDICE

1.	Diritto in pillole	Pagina 3
	1.1. Alcuni concetti chiave	Pagina 3
	1.2. Partizioni del diritto oggettivo	Pagina 3
	1.3. Poteri ed organi	Pagina 4
	1.4. Gli atti dei singoli organi e le fonti dell'ordinamento italiano	Pagina 5
	1.4.1. Le fonti superprimarie	Pagina 6
	1.4.2. Le fonti primarie	Pagina 6
	1.4.3. Le fonti secondarie	Pagina 7
	1.5. Le fonti del diritto internazionale	Pagina 8
	1.6. Le fonti del diritto dell'Unione Europea	Pagina 8
	1.7. L'Unione europea (UE) in pillole	Pagina 9
	1.7.1. La struttura	Pagina 9
2.	Note sintetiche su "Unione europea e Sport"	Pagina 11
	2.1. Base giuridica	Pagina 11
	2.2. Obiettivi	Pagina 12
	2.3. Risultati	Pagina 12
	2.4. Ruolo del Parlamento europeo	Pagina 13
3.	L'ordinamento sportivo	Pagina 14
	3.1. Originarietà e sovranità dell'ordinamento sportivo	Pagina 14
	3.2. L'ordinamento sportivo mondiale	Pagina 15
	3.2.1. Il Comitato internazionale olimpico (CIO)	Pagina 15
	3.2.1.1. La Carta olimpica	Pagina 16
	3.2.2. Le Federazioni internazionali	Pagina 16
	3.3. La peculiarità dell'ordinamento sportivo italiano	Pagina 17
	3.3.1. La legge istitutiva del CONI	Pagina 17
	3.3.2. Interventi legislativi di riordino del settore sportivo	Pagina 18
	3.3.3. Il ruolo del coni alla luce del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242	Pagina 19
	3.4. La struttura dello sport italiano	Pagina 20
	3.4.1. L'organizzazione centrale del CONI	Pagina 21
	3.4.2. L'organizzazione territoriale del CONI	Pagina 22
	3.4.3. L'ente CONI SERVIZI S.P.A.	Pagina 22
	3.4.4. Le Federazioni sportive nazionali	Pagina 23
	3.4.5. Le Discipline sportive associate	Pagina 23
	3.4.6. Gli Enti di promozione sportiva	Pagina 24
	3.4.7. Le Leghe di Società	Pagina 24
	3.4.8. La Federazione italiana scherma	Pagina 25
	3.4.9. L'Accademia nazionale di scherma	Pagina 26
	3.5. I Comitati organizzatori di eventi	Pagina 28
	3.6. L'Istituto per il Credito Sportivo	Pagina 29
	3.7. Associazioni e società sportive dilettantistiche: natura e caratteristiche ai fini del riconoscimento sportivo	Pagina 30
	3.7.1. L'articolo 29 dello Statuto del CONI	Pagina 31
	3.8. Il Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI	Pagina 31
	3.9. Le associazioni riconosciute	Pagina 32
	3.10. Società di capitali e cooperative sportive	Pagina 33

1. Diritto in pillole

Il diritto diventerà nostro amico e compagno di percorso nella carriera magistrale schermistica se impareremo a conoscerlo.

Definizione di diritto

Insieme di principi codificati allo scopo di fornire ai membri di una comunità regole oggettive di comportamento su cui fondare una ordinata convivenza.

1.1. Alcuni concetti chiave

In questa sede si cercherà di spiegare semplicemente alcuni termini, partendo dai concetti chiave ed elementari di norma e di potere, sperando di rendere più chiara la materia e più piacevole l'approccio.

Definizione di norma giuridica

È un comando. L'insieme delle norme esistenti, regolanti l'attività umana, costituisce il diritto oggettivo.

Caratteri della norma giuridica

I principali caratteri della norma sono: generalità, astrattezza, novità, esteriorità, coercibilità, positività.

Elementi costitutivi della norma

Precetto: il comando con cui s'impone un determinato comportamento, che può essere positivo o negativo (proibitivo).

Sanzione: la reazione che l'ordinamento prevede contro colui che non ha osservato il precetto e che ha realizzato l'azione vietata.

La norma, si è detto, è generale ed astratta pertanto va calata nel caso concreto ed è proprio in questo momento che possono sorgere dubbi e controversie, la cui risoluzione spetta ai giudici che effettuano così un'opera di specificazione e integrazione del contenuto della norma giuridica.

L'attività dei giudici si traduce nell'atto tipico della *sentenza*.

Definizione di ordinamento giuridico

Se consideriamo un singolo gruppo o un'istituzione sociale e le sue norme avremo un ordinamento giuridico. Ne esistono diversi a seconda dei gruppi considerati.

1.2. Partizioni del diritto oggettivo

Il diritto oggettivo, negli ordinamenti più complessi ed evoluti, si suole distinguere in due grandi sfere che attengono l'una al diritto privato, l'altra al diritto pubblico.

Non vi è una netta differenza tra esse, se non ricercandola in relazione ad un determinato ordinamento di un dato periodo storico.

In Italia in particolare, il diritto privato concerne i rapporti tra i cittadini, nonché tra i cittadini e lo Stato posti su un piano di parità; il diritto pubblico, invece, tra i cittadini e lo Stato, quest'ultimo posto su un piano di supremazia rispetto ad essi.

Il *diritto pubblico internazionale* attiene ai rapporti dello Stato con gli altri Stati ed è divisibile in:

- *diritto internazionale pubblico*: regola i rapporti intercorrenti tra gli stati della comunità internazionale, si può dividere in più rami autonomi;
- *diritto dell'UE*: regola i rapporti fra gli Stati membri dell'Unione europea

Il *diritto pubblico interno*, che in Italia trae diretta legittimazione dalla Costituzione ed è divisibile in:

- *diritto costituzionale*: studia i principi e le norme fondamentali della vita dello Stato, dei cittadini e di tutti gli altri organi della comunità previsti nella Costituzione (come ad esempio il Presidente della Repubblica o il Governo);
- *diritto amministrativo*: disciplina l'attività amministrativa dello Stato nei suoi molteplici modi di operare; studia l'organizzazione, i mezzi e le forme dell'attività della Pubblica Amministrazione;

- *diritto penale*: abbraccia tutte le norme con cui l'ordinamento statale previene e reprime determinati fatti illeciti, che chiama reati. La sanzione qui è la pena;
- *diritto processuale*: è costituito dal complesso delle norme che regolano l'amministrazione della giustizia, cioè l'esercizio della funzione giurisdizionale, in campo penale, civile ed amministrativo;
- *diritto ecclesiastico*: disciplina l'attività delle Comunità religiose ed i rapporti di queste con lo Stato e gli Enti Pubblici; il diritto canonico è invece il diritto interno della Chiesa ed ha valore solo nell'ordinamento di essa;
- *diritto finanziario*: costituisce l'insieme delle norme riguardanti la gestione e l'erogazione dei mezzi economici dello Stato e degli enti pubblici;
- *diritto tributario*: regola i rapporti fra cittadini ed Enti Pubblici in relazione all'imposizione e alla riscossione dei tributi
- *diritto del lavoro, della navigazione, agrario, pubblico dell'economia....*

1.3. Poteri ed organi

In sintesi, tratteremo della ripartizione dei poteri statali o funzioni, al fine di meglio comprendere successivamente la tipologia dei diversi atti di diritto positivo, normativi e giurisprudenziali che questi poteri sono in grado di emanare e che costituiscono interesse anche per il Maestro di scherma.

La classica tripartizione dei poteri risale a Montesquieu¹, che individuò la necessità di separare le funzioni statali in esecutiva, legislativa, giudiziaria, onde evitare il rischio di accentramento e prevaricazione dell'una sull'altra.

Ogni funzione è assolta da un preciso organo, costituzionalmente previsto, attraverso il quale lo Stato persegue un particolare fine istituzionale.

Definizione di "Poteri dello Stato"

Tutti gli organi o complessi di organi che godono di una posizione autonoma qualificata, cioè che nello svolgimento della loro attività, sono soggetti soltanto:

- al controllo di legittimità costituzionale della Corte Costituzionale o del Presidente della Repubblica;
- al controllo in materia patrimoniale e contabile della Corte dei Conti.

Distinguiamo in organi costituzionali che godono di una posizione autonoma qualificata e partecipano in diverso modo alla funzione politica, ed organi di rilievo costituzionale, che, pur non partecipandovi, sono previsti dalla Costituzione.

Gli *organi costituzionali* sono:

- Il *Popolo* (quale corpo elettorale)
- Il *Presidente della Repubblica* (quale garante degli equilibri costituzionali e del rispetto della Costituzione dispone di diversi poteri non solo di carattere esecutivo e legislativo quali ad. es. scioglimento o messaggi alle Camere, Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura - CSM)
- La *Camera dei Deputati ed il Senato* (principali organi del potere legislativo)
- Il *Governo* (principale organo del potere esecutivo, ma avente anche potere legislativo, in casi limitati dalla Costituzione)
- Il *Potere Giurisdizionale* (svolgente nei suoi vari ordini e gradi la funzione giudiziaria, più specificamente in seguito)
- La *Corte Costituzionale* (preposta a dirimere questioni di costituzionalità sulle leggi e in generale sui provvedimenti di carattere legislativo; a decidere sui conflitti di attribuzione tra Stato e regioni e tra i poteri dello Stato; a giudicare, in seguito alla messa in stato d'accusa, da parte delle Camere, il Presidente della Repubblica per alto tradimento ed attentato alla Costituzione, e a giudicare sull'ammissibilità del referendum abrogativo)

Gli *organi di rilievo costituzionale* sono:

¹ Charles-Louis de Secondat, barone de La Brède e di Montesquieu, meglio noto unicamente come Montesquieu (La Brède, 18 gennaio 1689 – Parigi, 10 febbraio 1755), è stato un filosofo, giurista, storico e pensatore politico francese. È considerato il fondatore della teoria politica della separazione dei poteri.

- Il *Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - CNEL* (con funzione consultiva in materia di economia e lavoro, nei confronti del Governo e delle Camere; ha anche potere di iniziativa legislativa; può contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale, secondo i principi ed i limiti stabiliti dalla legge, ex art. 99 Cost.; può compiere studi ed indagini in materia di sua competenza e fornire pareri alle Regioni)
- La *Corte dei Conti* (massimo organo di controllo dell'amministrazione statale, nonché suprema magistratura in materia di: contabilità pubblica, pensioni, impiego pubblico, responsabilità civile dei pubblici funzionari per danno allo Stato o ad altre pubbliche amministrazioni. Svolge anche funzioni consultive)
- Il *Consiglio di Stato* (con funzioni consultive in materia giuridico amministrativa e giurisdizionali amministrative, di secondo grado, e, per qualche materia, esclusive)
- Il *Consiglio Superiore della Magistratura -CSM* (organo autonomo e indipendente dagli organi giurisdizionali, con funzioni di gestione ed organizzazione della Magistratura, potendo, ad es. assegnare sedi e funzioni ai magistrati o decidere su promozioni e trasferimenti)
- Il *Consiglio Supremo di Difesa* (organo collegiale, con funzioni consultive e deliberative, presieduto dal Presidente della Repubblica, coordina tutte le attività relative alla difesa dello Stato)

1.4. Gli atti dei singoli organi e le fonti dell'ordinamento italiano

Lo svolgimento delle funzioni statali, attraverso questi organi costituzionali, come già anticipato, sfocia nell'emanazione di determinati atti giuridici.

Per fonte del diritto s'intende ogni atto o fatto che nel nostro ordinamento è ritenuto idoneo a produrre norme giuridiche.

Definizione di fonte giuridica

La fonte giuridica è l'atto che contiene le norme giuridiche.

Le fonti non scritte, la più importante delle quali è la "*consuetudine*", sono fatti considerati rilevanti ai fini della produzione di norme giuridiche. Le fonti scritte hanno nel nostro ordinamento una rilevanza limitata, mentre hanno una grande importanza nel diritto internazionale.

Nel caso insorgano contrasti nell'applicazione delle fonti, questi sono risolti secondo i seguenti principi:

- *Gerarchia*: secondo la quale la fonte di grado superiore prevale sulla fonte di grado inferiore, che non può porre una disciplina che contrasti con quella superiore;
- *Parità*: le varie fonti sono considerate tra loro equivalenti, ossia hanno tutte la medesima efficacia;
- *Cronologico*: nel caso di norme di pari grado, prevale quella successiva nel tempo, per la logica secondo la quale la norma più recente esprime la volontà attuale del legislatore e produce l'effetto dell'abrogazione, cioè cancella dall'ordinamento la norma precedente in palese contrasto con essa e regolante la medesima questione; l'abrogazione è esplicita se espressamente indicata dal legislatore nella norma successiva; è implicita quando attuata dall'interprete (privato, p.a. o giudice) che si trova dinanzi a un contrasto insanabile tra due norme.
- *Competenza*: i diversi tipi di norme regolano dati oggetti o materie, la cui competenza è stabilita ad es. dalla Costituzione.
- *Prevalenza del diritto dell'UE*: in caso di contrasti tra norme di diritto nazionale e norme emanate dall'Unione Europea prevalgono sempre quest'ultime.

In relazione al primo principio, esse si classificano secondo la seguente scala gerarchica, prevista dalla Costituzione:

1. fonti superprimarie:

- Costituzione, leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali

2. atti di legislazione ordinaria primaria:

- Leggi ordinarie dello Stato (leggi del Parlamento)
- Decreti-legge del Governo
- Statuti delle Regioni ordinarie; Decreti legislativi di attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale; Leggi regionali; Leggi delle province di Trento e Bolzano

- Decreti-legislativi (o leggi delegate dal Parlamento al Governo)

3. atti di normazione secondaria

- Regolamenti; Ordinanze; Statuti degli Enti minori

4. la consuetudine

1.4.1. Le fonti superprimarie

La *Costituzione* è l'atto normativo fondamentale della Repubblica. Essa pone le norme fondamentali attraverso cui sono organizzati i diversi apparati pubblici, definisce le rispettive funzioni e rapporti, nonché i rapporti tra lo Stato e i cittadini. La Costituzione realizza così una serie di limiti e vincoli all'esercizio dei poteri sovrani che vengono posti soprattutto nell'interesse dei cittadini, a cui sono garantiti una serie di diritti e determinate modalità di esercizio dei poteri pubblici nei loro confronti.

La Costituzione italiana è una costituzione: votata, rigida, lunga, scritta.

Le *leggi di revisione costituzionale* sono approvate dal Parlamento con procedimento aggravato da maggioranze qualificate allo scopo di modificare o integrare le norme della Costituzione, essendo la Costituzione Italiana di tipo rigido.

Le *leggi costituzionali*: la Costituzione prevede che determinati oggetti vengano disciplinati con legge costituzionale, come ad esempio gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale. Tali leggi sono approvate con la procedura aggravata.

1.4.2. Le fonti primarie

La *legge ordinaria*: la legge è l'espressione del potere legislativo che è attribuito collegialmente al Parlamento, che in Italia è di tipo bicamerale composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

L'adozione di una legge spetta solo al Parlamento, anche se alla sua formazione possono partecipare altri soggetti. Delle tre fasi in cui si articola il procedimento di approvazione della legge ben due possono essere gestite da soggetti esterni al Parlamento.

La spiegazione di queste fasi è qui necessaria in quanto si traduce nell'emissione di appositi atti, che potrebbero diventare oggetto di ricerca documentale.

Il procedimento legislativo

Il *procedimento legislativo* è un procedimento complesso e che si articola in tre fasi: dell'*iniziativa*, *deliberativa* e *integrativa dell'efficacia*. Tale procedimento deve venire ripetuto due volte per quanto concerne la fase deliberativa dal momento che le leggi vanno approvate da entrambe i rami del Parlamento.

1. *Iniziativa*. Sono titolari del potere di iniziativa: il Governo, ogni parlamentare, il popolo e i Consigli regionali. L'iniziativa consiste nella presentazione di un disegno di legge (DDL) redatto in articoli e corredato da una relazione illustrativa. Il DDL può essere chiamato anche progetto di legge. Il D.D.L. viene presentato al Presidente della Camera o del Senato che gli assegnerà un numero identificativo valido per tutto l'iter e che sarà quello da tener presente in sede di ricerca documentale. Va detto, per altro, che quando vengono presentati più DDL sul medesimo argomento, questi vengono raggruppati; pertanto se si desiderasse ricostruire l'iter occorrerà fare riferimento al testo del DDL, che fra i diversi, è stato scelto come base della discussione.
2. *Deliberativa*. Il DDL viene esaminato preliminarmente dalla Commissione competente per materia ed una volta approvato dalla Commissione, viene trasmesso all'Assemblea plenaria. Innanzi ad essa la Commissione presenta una relazione e si svolge una discussione di tipo generale; l'Assemblea esamina i singoli articoli del testo e gli emendamenti presentati su di essi e li pone in votazione. Infine, l'intero testo modificato viene nuovamente votato ed una volta approvato viene trasmesso all'altra Camera che lo discute e lo deve approvare nella stessa identica formulazione. Se infatti decide di apportarvi delle modifiche è necessario un nuovo esame ed una nuova approvazione della Camera di partenza.

3. *Fase integrativa dell'efficacia.* Si articola nella promulgazione e nella pubblicazione. Il disegno di legge approvato è trasmesso al Presidente della Repubblica, il quale provvede a controllare la costituzionalità dell'atto e quindi lo promulga. Emanando cioè un proprio decreto con il quale attesta l'approvazione della legge da parte delle Camere, dà l'ordine di eseguirla e implicitamente attesta l'esito positivo del controllo di costituzionalità. La promulgazione deve avvenire entro 30 gg. dall'approvazione e la data del decreto di promulgazione è la data che identifica la legge. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avviene immediatamente, e comunque non oltre 30 giorni dalla promulgazione; la legge entra in vigore dopo 15 giorni e deve essere conosciuta e rispettata da tutti.

Gli *atti aventi forza di legge*: nel nostro ordinamento il Parlamento non è il solo organo statale che può emanare fonti primarie; anche il Governo, infatti, è in grado di produrre fonti del diritto equiparate alla legge (fonti di primo grado), che pertanto possono abrogare le leggi precedenti nel tempo.

Il potere di emanare atti aventi forza di legge, che spetta al Governo, non è incondizionato come per le Camere, ma può essere esercitato solo ed esclusivamente nei casi previsti dagli articoli 76 e 77 della Costituzione. Pertanto, abbiamo:

1. I *decreti legislativi*: il primo tipo di atto avente forza di legge è il decreto legislativo (*d.lgs.*); in questo caso è il Parlamento che delega, ex art. 76 Cost., l'esercizio della funzione legislativa al Governo approvando a tal fine un'apposita legge (*legge delega*) con la quale affida al Governo il compito di disciplinare un determinato oggetto. Nella legge delega il Parlamento deve indicare il termine entro cui esercitare la delega, il suo oggetto, i principi e i criteri direttivi a cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega. Il Governo ricevuta la delega provvede ad elaborare un decreto legislativo che viene approvato dal Consiglio dei Ministri e poi trasmesso al Presidente della Repubblica, che lo emana con proprio decreto. La pubblicazione avviene negli stessi termini e modalità previsti per la legge. Il ricorso al decreto legislativo è oggi cresciuto enormemente dopo che la sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale ha vietato la reiterazione dei decreti legge. All'interno della categoria esistono due particolari tipi di decreti legislativi di cui frequentemente si parla: a) il *Testo unico*, che è emanato quando il Parlamento avverte la necessità di ricomporre e raccogliere in un unico testo una disciplina che in precedenza era frammentata in più atti; b) il *Codice*, che è un corpus organico di norme che compendia in un unico atto la disciplina di tutta una materia (ad es. codice civile, codice penale, codice di procedura penale, ecc.).
2. Il *decreto legge*: è un atto avente forza di legge che può essere emanato ex art. 77 Cost dal Governo senza alcuna autorizzazione delle Camere, nei casi straordinari di necessità e urgenza. Come il decreto legislativo, il decreto legge viene approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica. Il decreto legge (*d.l.* o *D.L.*), essendo un provvedimento d'urgenza, è pubblicato immediatamente ed entra in vigore il giorno stesso.
3. *Altri (Statuti delle Regioni ordinarie; Decreti legislativi di attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomie speciali; Leggi regionali; Leggi delle province di Trento e Bolzano; Risultato positivo di referendum abrogativo; Regolamenti degli Organi costituzionali: ossia della Camera, Senato e Corte costituzionale, che ne disciplinano l'organizzazione interna; Le sentenze della Corte costituzionale; Leggi regionali delegate dallo Stato: sono le leggi emanate dalle Regioni ex art. 117 Cost. per la potestà legislativa concorrente con lo Stato ovvero esclusiva).*

1.4.3. Le fonti secondarie

I decreti legge e i decreti legislativi costituiscono un'ipotesi in cui il Governo, in presenza di una serie di condizioni fissate dalla Costituzione, esercita un potere che è proprio di un altro organo. Il Governo però ha anche un potere normativo stabile di rango secondario: il potere regolamentare. Gli atti espressione di tale potere (ne esistono di tre tipi) sono subordinati alla legge e pertanto non possono disporre in senso contrario ad essa.

Le tre diverse tipologie di regolamenti corrispondono ai tre diversi organi che compongono il Governo che è costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai singoli Ministri, che insieme formano il Consiglio dei Ministri. Ciascuno di questi tre organi adotta atti normativi secondari:

1. *il Consiglio dei Ministri adotta i regolamenti governativi* (quando si parla di regolamenti senza specificazioni ci si riferisce ad essi);
2. *i Ministri adottano i regolamenti ministeriali* (D.M.);
3. *il Presidente del Consiglio adotta i decreti del Presidente del Consiglio* (D.P.C.M.);
4. *Altri (i regolamenti delle autorità indipendenti - Consob, Garante per la privacy, Antitrust; le ordinanze: sono atti amministrativi, generali o particolari, del potere esecutivo, caratterizzati da eccezionalità e temporaneità della loro efficacia, non predeterminati in quanto al contenuto, ed emanati in casi di particolare necessità ed urgenza)*

1.5. Le fonti del diritto internazionale

Il diritto internazionale è l'insieme delle norme che regolano i rapporti tra i soggetti della Comunità internazionale, cioè i singoli Stati e le Organizzazioni internazionali (ONU, UE, OCSE, ecc.). Le norme del diritto internazionale si collocano in un ordinamento, quello internazionale, che è separato e distinto dagli ordinamenti nazionali.

Abbiamo tre tipi di norme internazionali:

1. *Consuetudini*: il diritto internazionale è un diritto costituito in misura significativa da fonti non scritte. All'interno della Comunità internazionale non esistono organi che siano deputati in modo stabile alla produzione di norme giuridiche che vincolino i diversi stati; l'ONU e l'Assemblea Generale in particolare svolgono altre funzioni. Una norma di diritto internazionale può dirsi formata ed esistente quando ci troviamo di fronte ad un comportamento stabile nel tempo, cui è connessa l'idea dell'obbligatorietà (es. immunità diplomatiche).
2. *Norme pattizie*: il diritto internazionale pattizio è invece un diritto scritto. Due o più Stati possono regolare i rapporti reciproci nei campi più disparati (economico, militare, giurisdizionale) stipulando dei *trattati internazionali* che sono come una sorta di contratto che vincola chi lo sottoscrive. Il *Trattato* (che può essere denominato anche *Convenzione* o *Accordo* o *Intesa*) è subordinato alle norme consuetudinarie e inizia a vincolare gli Stati che lo stipulano solo a partire dallo scambio delle ratifiche. La *ratifica* è la sottoscrizione del trattato da parte del Presidente della Repubblica, che in Italia deve essere autorizzato con legge dal Parlamento (nella legge di ratifica viene allegato il testo del trattato). Va detto però che la ratifica del Trattato/Convenzione può avvenire anche molto tempo dopo la stipulazione del Trattato/Convenzione ovvero dalla sua elaborazione da parte dei diplomatici. In ambito sportivo, il 16 novembre 1989 gli Stati membri del Consiglio d'Europa e altri Stati hanno stipulato la *Convenzione per la lotta al doping* (di seguito la *Convenzione del Consiglio d'Europa per la lotta al doping*). In Italia è stata ratificata con la Legge 29 novembre 1995, n. 522. Il 19 ottobre 2005 la Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) ha sottoscritto la Convenzione internazionale contro il doping nello sport (di seguito la *Convenzione dell'UNESCO per la lotta al doping*). In Italia è stata ratificata con la Legge 26 novembre 2007, n. 230.
3. *Il diritto dell'UE.*

1.6. Le fonti del diritto dell'Unione Europea

Il diritto dell'UE si distingue in:

1. *Diritto primario*, composto da:
 - a. *Trattati istitutivi dell'Unione europea e testi con valore equiparato*, in particolare: il Trattato di Maastricht, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i loro allegati (compreso lo Statuto della Corte di Giustizia) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per lo sport;
 - b. *Principi generali di diritto comuni agli Stati membri* (ad es. principio della certezza del diritto; principio di irretroattività della legge penale; ecc.)
2. *Diritto internazionale*: si pone in una posizione intermedia tra diritto primario e diritto derivato, ed è composto da:

- a. *consuetudinario*, quando non derogato dai Trattati istitutivi;
 - b. *pattizio*, quando vincola l'Unione.
3. *Diritto dell'UE derivato*, composto da:
- a. *Regolamenti*: atti a portata generale e astratti, direttamente applicabili negli ordinamenti di tutti gli Stati membri a tutti i soggetti;
 - b. *Direttive*: atti che vincolano gli stati membri al raggiungimento dei risultati per i quali sono state emanate, lasciando a questi la scelta della forma e dei mezzi giuridici più idonei con i quali raggiungerli.
 - c. *Decisioni*: atti con portata individuale, indirizzati a singoli Stati membri o a soggetti privati e obbligatori in tutti i loro elementi soltanto per i destinatari;
 - d. *Raccomandazioni*: atti non vincolanti diretti a sollecitare il destinatario ad adottare un determinato comportamento, o a cessare da un comportamento specifico (in entrambi i casi, contrario agli interessi comuni dei Paesi membri);
 - e. *Pareri*: atti non vincolanti destinati a fissare il punto di vista dell'istituzione che lo emette, in ordine a una specifica questione.
 - f. *Atti atipici* (Regolamenti interni delle Istituzioni Comunitarie, risoluzioni, accordi inter-istituzionali, dichiarazioni comuni, posizioni comuni, codici di condotta, libri "verdi" e libri "bianchi" (ad es. nello sport "*Il Libro Bianco sullo Sport*").

Delle varie fonti, solo le prime tre hanno natura vincolante, mentre le altre hanno natura di atti non vincolanti o di atti amministrativi o ancora di indirizzo politico.

1.7. L'Unione europea (UE) in pillole

Cos'è l'Unione europea ?

Una partnership economica e politica unica al mondo che unisce 28 paesi democratici europei.

Quali sono i suoi obiettivi?

Pace, prosperità e libertà per i suoi cittadini (più di 500 milioni), in un mondo più giusto e più sicuro.

Quali sono i traguardi raggiunti fino ad oggi?

La libera circolazione delle persone e delle merci senza più frontiere interne, l'euro (la moneta unica europea), una maggiore sicurezza alimentare e una più efficace tutela dell'ambiente, il miglioramento del tenore di vita nelle regioni più povere, un'azione comune contro la criminalità e il terrorismo, telefonate più economiche, migliaia di opportunità per studiare all'estero... e molto altro ancora.

Come funziona?

Per giungere a questi risultati, i paesi membri hanno istituito degli organi che approvano la legislazione dell'UE e ne assicurano l'applicazione. I più importanti sono:

- il Parlamento europeo (che rappresenta i popoli europei);
- il Consiglio dell'Unione europea (che rappresenta i governi nazionali);
- la Commissione europea (che rappresenta l'interesse comune europeo).

1.7.1. La struttura

In sintesi

1) Il Parlamento europeo: la voce dei cittadini

Il Parlamento europeo viene eletto ogni cinque anni dai cittadini europei per rappresentare i loro interessi. Il compito principale del Parlamento è approvare la legislazione europea sulla base delle proposte presentate dalla Commissione. Il Parlamento condivide tale responsabilità con il Consiglio dell'UE. Il Parlamento e il Consiglio condividono anche il potere di approvare il bilancio annuale dell'UE, che ammonta a 130 miliardi di euro. Il Parlamento ha il potere di sciogliere la Commissione europea. I membri del Parlamento europeo non siedono in blocchi nazionali, ma si suddividono in otto gruppi politici europei. Questi corrispondono a partiti come, ad esempio, il partito popolare

europeo (democristiani), il partito socialista, i liberali, i verdi. I parlamentari europei rappresentano tutte le posizioni sull'integrazione europea, dai federalisti convinti agli euroscettici. Le sedute principali del Parlamento si tengono a Strasburgo, in Francia, le altre a Bruxelles, in Belgio. Come tutte le altre istituzioni comunitarie, il Parlamento lavora in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione. Il Parlamento elegge il Mediatore europeo, che indaga sulle denunce dei cittadini relative a casi di cattiva amministrazione delle istituzioni UE (ombudsman.europa.eu)

2) *Il Consiglio dell'Unione europea: la voce degli Stati membri*

Il Consiglio dell'Unione europea, noto in precedenza come Consiglio dei ministri, è il principale organo decisionale comunitario. Esso condivide con il Parlamento il compito di adottare le norme legislative dell'UE. Inoltre è responsabile per la politica estera, di sicurezza e di difesa dell'UE, nonché per le decisioni chiave in materia di giustizia e libertà.

Il Consiglio è costituito da ministri dei governi nazionali di tutti gli Stati membri. Alle riunioni partecipano i ministri competenti per gli argomenti discussi: a seconda dei casi, ministri degli Esteri, ministri dell'Economia e delle finanze, ministri dell'Agricoltura, ecc.

Ogni sei mesi un diverso paese membro assume la cosiddetta Presidenza dell'UE, ossia presiede le riunioni del Consiglio e fissa l'indirizzo politico generale. Ogni paese dispone in Consiglio di un numero di voti che riflette approssimativamente l'entità della sua popolazione, ponderata però a favore dei paesi più piccoli.

La maggior parte delle decisioni viene presa a maggioranza, anche se per questioni sensibili in settori quali la tassazione, la politica di asilo e di immigrazione o la politica estera è necessaria l'unanimità. I presidenti e/o primi ministri degli Stati membri si incontrano nell'ambito del Consiglio europeo diverse volte all'anno. È nel corso di questi "vertici" che vengono fissate le linee generali della politica UE.

3) *La Commissione europea: promotrice dell'interesse comune*

La Commissione europea è l'organo esecutivo dell'UE, che rappresenta e difende gli interessi dell'Europa nel suo complesso. Essa prepara le proposte per la nuova normativa europea, che presenta quindi al Parlamento europeo e al Consiglio; gestisce il lavoro quotidiano per l'attuazione delle politiche UE e l'assegnazione dei fondi; vigila sul rispetto della legislazione e dei trattati europei e può procedere contro coloro che ne violano le norme, deferendoli, se necessario, alla Corte di giustizia.

La Commissione è composta da 27 persone, una per ciascuno Stato membro, assistite da circa 24.000 funzionari europei, la maggior parte dei quali lavora a Bruxelles.

Il Presidente della Commissione è scelto dai governi dell'Unione e confermato dal Parlamento europeo. Gli altri commissari sono nominati dai rispettivi governi nazionali in consultazione con il presidente designato e devono essere confermati dal Parlamento. Non rappresentano i governi dei paesi di provenienza e ciascuno di essi è responsabile di uno specifico settore politico. Il presidente e i membri della Commissione sono nominati per un periodo di cinque anni, che coincide con la legislatura del Parlamento europeo.

4) *La Corte di giustizia: la garante del diritto*

Il compito della Corte di giustizia è assicurare che il diritto comunitario venga interpretato e applicato nello stesso modo in tutti i paesi dell'UE, vale a dire che la legge sia uguale per tutti.

Essa garantisce, ad esempio, che i tribunali nazionali non si pronuncino in modo diverso sulla medesima questione e che gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione facciano quello che, in base alle norme, sono tenuti a fare.

La Corte ha sede a Lussemburgo ed è composta da un giudice per ogni Stato membro.

5) *La Corte dei conti: assicurare che il denaro dei contribuenti sia speso bene*

La Corte dei conti verifica che i fondi comunitari, che provengono dai contribuenti, siano spesi in sede a Lussemburgo e ha il diritto di rivedere i conti di qualsiasi organizzazione, organismo o società che utilizzi fondi comunitari.

6) *Il Comitato economico e sociale europeo: portavoce della società civile*

I 344 membri del Comitato economico e sociale europeo rappresentano una vasta gamma di interessi: dai datori di lavoro ai sindacati, dai consumatori agli ecologisti. Il Comitato è un organismo consultivo che deve essere consultato in merito alle proposte di decisioni comunitarie in settori quali l'occupazione, la spesa sociale, la formazione professionale, ecc.

7) *Il Comitato delle regioni: la prospettiva locale*

Il Comitato delle regioni viene consultato in relazione alle decisioni comunitarie di prossima adozione che possono avere ripercussioni dirette a livello locale o regionale in settori quali i trasporti, la sanità, l'occupazione o l'istruzione. I suoi 344 membri sono spesso presidenti di regioni o sindaci.

8) *La Banca centrale europea: una moneta stabile*

La Banca centrale europea, con sede a Francoforte (Germania), è responsabile della gestione dell'euro; in questo quadro il suo compito fondamentale è fissare i tassi di interesse. Il suo obiettivo principale è garantire la stabilità dei prezzi affinché l'economia europea non subisca spinte inflazionistiche nocive. Essa adotta le proprie decisioni indipendentemente dai governi e da altri organismi.

9) *La Banca europea per gli investimenti: una mano che aiuta*

La BEI, che ha sede a Lussemburgo, presta denaro per progetti di interesse europeo, in particolare nelle regioni più svantaggiate. Finanzia progetti di infrastrutture, come collegamenti ferroviari o stradali, e programmi ambientali. Fornisce crediti per investimenti alle piccole e medie imprese ed eroga prestiti agli Stati candidati all'adesione all'UE e ai paesi in via di sviluppo. Poiché è di proprietà dei governi dell'Unione, può raccogliere capitali e fornire prestiti e crediti a tassi favorevoli.

Stati membri e data di adesione.

1952 Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi

1973 Danimarca, Irlanda, Regno Unito

1981 Grecia

1986 Portogallo, Spagna

1995 Austria, Finlandia, Svezia

2004 Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria

2007 Bulgaria, Romaniaa

2013 Croazia

2. Note sintetiche su "Unione europea e Sport"²

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, avvenuta nel dicembre 2009, l'Unione europea (UE) ha acquisito per la prima volta una competenza specifica nel settore dello sport. L'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contiene aspetti dettagliati sulla politica dello sport dell'UE. Lo sport viene inoltre menzionato nell'articolo 6 del TFUE, in quanto è uno degli ambiti politici in cui l'Unione ha la competenza di sostenere, coordinare o integrare l'azione degli Stati membri.

2.1. Base giuridica

L'articolo 165 del TFUE contiene gli aspetti particolareggiati della politica dello sport e conferisce all'UE le competenze per sostenere, coordinare e integrare le misure politiche nel settore sportivo adottate dagli Stati membri. Esso stabilisce che l'«Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa».

Più specificamente, gli obiettivi della politica dello sport consistono:

² Elaborato a cura di Ana Maria Nogueira

- 1) nella promozione della lealtà e dell'apertura nelle competizioni sportive nonché nella cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport
- 2) nella protezione dell'integrità fisica e morale degli atleti, in particolare dei più giovani.

L'esistenza di una nuova competenza specifica potrebbe aprire nuove possibilità di intervento dell'UE in ambito sportivo. Attualmente l'UE dispone di una base giuridica che consente di sviluppare un programma sportivo specifico dell'UE con il sostegno di una dotazione di bilancio. La competenza rende inoltre possibile una migliore promozione dello sport in altre aree e programmi strategici dell'UE quali la salute e l'istruzione.

Le disposizioni del trattato offrono inoltre all'UE la possibilità di esprimersi con una sola voce nelle sedi internazionali e nei confronti dei paesi terzi. I ministri dello sport dell'UE si incontreranno anche in occasione delle riunioni ufficiali del Consiglio per lo Sport. Il primo Consiglio ufficiale dell'UE per lo Sport ha avuto luogo il 10 maggio 2010. Il 16 settembre 2010, il Consiglio europeo ha cambiato il nome del Consiglio «Istruzione, gioventù e cultura»: al momento la sua denominazione ufficiale è Consiglio «Istruzione, Gioventù, Cultura — compresi gli affari audiovisivi — e Sport».

Tuttavia, le competenze dell'UE sul *mercato unico*, la cui importanza sarà più cruciale che mai, hanno già avuto un impatto considerevole sullo sport. Nel corso degli anni la *Corte di giustizia europea* ha sviluppato una *giurisprudenza* ampia e importante che ha avuto ripercussioni di grande portata sul mondo dello sport (come il *caso Bosman*). Al tempo stesso, l'UE ha già avuto una certa influenza sullo sport, esercitando le proprie competenze di «diritto non vincolante» in aree strettamente correlate come l'istruzione, la salute e l'inclusione sociale mediante i rispettivi programmi di finanziamento.

Inoltre, la mancanza di una competenza giuridica specifica non ha impedito alla Commissione di gettare le basi per una politica dello sport dell'UE, come evidenziato nel Libro bianco sullo sport del 2007 e nel relativo piano d'azione «Pierre de Coubertin», la cui attuazione è stata avviata nel 2008. La Commissione ha altresì finanziato direttamente alcuni progetti sportivi nell'ambito dell'azione preparatoria nel settore dello sport nel 2009, 2010 e 2011.

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha incoraggiato la Commissione ad avviare i lavori sulla proposta di un programma completo dell'UE nell'ambito dello sport e su una comunicazione strategica per quanto concerne lo sport e il trattato di Lisbona.

2.2. Obiettivi

In virtù delle disposizioni e delle dichiarazioni contenute nel trattato, l'UE si occupa degli aspetti economici, sociali, educativi e culturali dello sport. Le sue attività sono finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore lealtà e apertura nelle competizioni sportive e di una maggiore tutela dell'integrità morale e fisica di chi pratica sport, tenendo conto, nel contempo, della natura specifica dello sport.

2.3. Risultati

Il Libro bianco sullo sport presentato dalla Commissione nel luglio 2007 è stata la prima «iniziativa globale» sullo sport nell'ambito dell'UE. Attraverso l'attuazione delle misure proposte, la Commissione ha raccolto elementi utili sui temi che dovranno essere trattati in futuro. Tale iniziativa ha spianato la strada alla comunicazione della Commissione del gennaio 2011 concernente l'impatto che il trattato di Lisbona esercita sullo sport e intitolata «Sviluppare la dimensione europea dello sport».

A. Libro bianco sullo sport (2007)

A livello di UE la cooperazione e il dialogo nell'ambito dello sport sono notevolmente migliorati grazie al Libro bianco sullo sport del 2007. Quasi tutte le azioni contenute nel piano d'azione di cui è corredato, intitolato a Pierre de Coubertin, sono state realizzate o sono in fase di attuazione.

Il documento contiene una serie di misure da attuare e sostenere da parte dell'Unione europea, tra cui: il ruolo sociale dello sport: migliorare la salute pubblica attraverso l'attività fisica; lottare contro il doping; rafforzare il ruolo dello sport nel campo dell'istruzione; attività di volontariato; inclusione sociale, lotta contro il razzismo; lo sport quale strumento di sviluppo; la dimensione economica dello sport: la raccolta di dati comparabili; la garanzia di un supporto finanziario per le associazioni di attività sportive praticate a livello di base; l'organizzazione dello sport: specificità dello sport;

libera circolazione, trasferimento di giocatori e agenti di giocatori; la tutela dei minori; lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro; il sistema di autorizzazione delle società e i diritti di trasmissione. Il Libro bianco ha inoltre proposto azioni concrete in un dettagliato piano di azione noto anche come piano d'azione «Pierre de Coubertin». Esso tratta in particolare gli aspetti sociali ed economici dello sport come la salute pubblica, l'istruzione, l'inclusione sociale, il volontariato, le relazioni esterne e il finanziamento. In vari ambiti il Libro bianco rimane una base appropriata per le attività nel campo dello sport a livello di UE, ad esempio, la promozione del volontariato nello sport, la tutela dei minori e la protezione ambientale.

B. Programma dell'UE nel settore dello sport

Nella sua risoluzione sul Libro bianco sullo sport del 14 aprile 2008, il Parlamento ha invitato la Commissione a proporre un programma dell'UE nel settore dello sport, nonché azioni preparatorie nel settore sportivo a partire dal 2009. Nel dicembre 2008 il Parlamento ha approvato un bilancio per la prima azione preparatoria. Nel frattempo, nel 2009 e nel 2010, la Commissione ha adottato un programma di lavoro annuale concernente le sovvenzioni e i contratti per le azioni preparatorie nell'ambito dello sport e degli eventi speciali. L'obiettivo di queste azioni preparatorie consiste nella preparazione delle future azioni dell'UE nel settore dello sport, in vista dell'attuazione delle disposizioni del trattato in materia. Il programma dell'UE nel settore dello sport dovrebbe contribuire alla promozione dei valori europei, del ruolo sociale ed educativo dello sport, di uno stile di vita fisicamente attivo e della cooperazione con paesi terzi e le organizzazioni internazionali nel settore dello sport, solo per citarne alcuni. Lo sport fa parte integralmente di Erasmus+, il nuovo programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020, dotato di un capitolo e di un bilancio specifici e che consentirà all'UE di concentrarsi sulle questioni che non possono essere affrontate efficacemente a livello nazionale. Le attività di Erasmus+ nel campo dello sport mirano a sostenere le azioni che aumentano le capacità e la professionalità, migliorano le competenze di gestione e rafforzano la qualità dell'attuazione dei progetti UE, creando altresì legami tra le associazioni del settore sportivo. Il Parlamento europeo ha accolto con estremo favore il fatto che tali azioni sono incentrate sulle attività sportive di base, nonché sul sostegno a favore dei progetti destinati a contrastare l'intolleranza e le discriminazioni.

C. Sviluppare la dimensione europea dello sport

Nel gennaio 2011 la Commissione ha presentato una comunicazione concernente l'impatto del trattato di Lisbona sullo sport intitolata «Sviluppare la dimensione europea dello sport». Si tratta del primo documento strategico adottato dalla Commissione nel settore dello sport dall'entrata in vigore del trattato. Basandosi sul Libro bianco del 2007, la comunicazione evidenzia le potenzialità dello sport atte a contribuire in modo significativo agli obiettivi generali della strategia Europa 2020 mediante il rafforzamento delle possibilità di impiego e della mobilità tramite la promozione dell'inclusione sociale per mezzo dello sport e, tra le altre cose, dell'istruzione e della formazione. La comunicazione suggerisce all'UE la necessità di firmare la Convenzione antidoping del Consiglio d'Europa, di sviluppare e attuare norme e requisiti in materia di protezione e sicurezza negli eventi sportivi internazionali, di continuare a compiere progressi verso l'introduzione di obiettivi nazionali basati sugli orientamenti dell'UE in materia di attività fisica e di sviluppare standard per l'accesso dei disabili alle strutture e agli eventi sportivi.

Sotto il profilo delle questioni economiche la Commissione invita le associazioni sportive a stabilire meccanismi per la vendita collettiva di diritti di trasmissione al fine di garantire un'adeguata redistribuzione degli introiti. Le altre questioni affrontate concernono i diritti di proprietà intellettuale correlati allo sport, la promozione dello scambio delle migliori prassi in materia di finanziamenti sportivi trasparenti e sostenibili e il monitoraggio dell'applicazione della legislazione in materia di aiuti di Stato nel campo dello sport.

2.4. Ruolo del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è fermamente convinto che l'UE debba occuparsi con maggiore urgenza delle questioni relative allo sport, rispettando nel contempo pienamente il principio di sussidiarietà. In seno al

Parlamento lo sviluppo di una politica europea in materia di sport rientra nelle competenze della commissione per la cultura e l'istruzione (CULT). Il Parlamento è consapevole del fatto che lo sport costituisce di per sé un fenomeno sociale importante e un bene pubblico, e al momento si sta occupando di tale argomento insieme alle altre istituzioni dell'UE. Nel corso dell'attuale legislatura la commissione CULT ha elaborato una relazione sulla dimensione europea dello sport, basata sulla comunicazione «Sviluppare la dimensione europea dello sport».

Il Parlamento europeo è molto attivo nella lotta agli incontri truccati e alla corruzione nello sport. Nel dicembre 2012 la commissione CULT ha organizzato un'audizione pubblica incentrata su due temi chiave, ovvero la lotta agli incontri truccati e il fair play finanziario. Nel marzo 2013 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione (P7_TA-PROV(2013)0098) sulle partite truccate e la corruzione nello sport.

3. L'ordinamento sportivo

Il grande giurista Massimo Severo Giannini identificò gli elementi fondamentali di un "ordinamento giuridico" nella *plurisoggettività*, nell'*organizzazione* e nella *normazione*.

In ambito sportivo:

1. la *plurisoggettività*, risulta prontamente confermata come elemento, in quanto attorno all'atleta, soggetto per eccellenza dell'ordinamento sportivo, ruotano numerose altre figure soggettive:
 - 1.1.1. *persone fisiche*, come quelle addette all'amministrazione dell'attività sportiva (Giannini li definiva i "ministri dello sport"), o come gli stessi spettatori
 - 1.1.2. *enti di tipo associativo*, la cui peculiarità consiste in un duplice riconoscimento giuridico, dall'interno, attraverso gli stessi soggetti che vi appartengono, dall'esterno, attraverso l'ordinamento generale
2. l'*organizzazione*, in un primo momento caratterizzata dall'occasionalità e dalla spontaneità, successivamente con il progressivo emergere di esigenze economico-programmatiche, dalla stabilità e dalla necessità di codificarne i principi regolatori
3. *normazione*, la cui esistenza in ambito sportivo è un dato oramai incontestabile, ma che va considerata come divisibile in tre parti:
 - 3.1.1. una, retta da norme esclusivamente statali,
 - 3.1.2. un'altra, retta da norme esclusivamente sportive,
 - 3.1.3. l'ultima, intermedia, nella quale le due normative coesistono ma possono anche confliggere.

3.1. Originarietà e sovranità dell'ordinamento sportivo

Per definire un *ordinamento giuridico originario o derivato*, è necessario porlo in relazione con l'*ordinamento giuridico statale*: in questo modo esso sarà dell'uno o dell'altro tipo, "a seconda che trovi il proprio titolo di validità in se stesso o nell'ordinamento statale". Ragionando in questi termini, pressoché tutte le dottrine hanno finito per convergere sull'idea che la "sportività", intesa come attività sportiva, sarebbe addirittura "antica come il mondo". Nei rapporti con l'ordinamento statale, se non può essere messa in dubbio la originarietà dell'ordinamento sportivo, "la sua sovranità dovrà cedere di fronte a quella dello Stato nella misura in cui quest'ultimo intende esercitarla".

Definizione di ordinamento sportivo

(Quaranta 1979)

Un ordinamento di settore, originario, il quale anche se non è dotato di sovranità, è caratterizzato da un'ampia sfera di autonomia.

Tale autonomia si articola essenzialmente sul piano dell'organizzazione e della normazione interna; tuttavia, la rilevanza accordata all'ordinamento sportivo impone che vadano necessariamente preservati, per la stessa volontà statuale da cui promanano, quei principi cardine e le finalità istituzionali su cui esso si fonda.

3.2. L'ordinamento sportivo mondiale

Secondo Massimo Severo Giannini l'ordinamento sportivo mondiale è ordinamento superstatale ma diverso dall'ordinamento internazionale, in quanto ha come propri soggetti giuridici non gli Stati ma persone fisiche ed enti immateriali. Inoltre, l'ordinamento sportivo mondiale non è un ordinamento territoriale, dato che il territorio non costituisce un suo elemento costitutivo.

Si è già osservato che l'ordinamento sportivo mondiale è originario ma non sovrano.

Originario in quanto esclusivamente competente ad individuare le regole per lo svolgimento delle competizioni sportive, ma manca di sovranità, per l'assenza di piena effettività nell'ambito delle diverse compagini territoriali. Ne consegue che, se gli ordinamenti che fanno capo alle varie organizzazioni sportive sono originari ma non sovrani, non sono né originari né sovrani gli ordinamenti sportivi nazionali che traggono la loro forza dagli ordinamenti sportivi superstatali.

L'ordinamento sportivo mondiale, a differenza di quello internazionale, è dunque costituito esclusivamente da persone fisiche e da enti sportivi di tipo associativo.

Occorre individuare questi enti sportivi di tipo associativo ed analizzarli specificatamente; essi sono:

- il Comitato olimpico internazionale (CIO);
- le Federazioni sportive internazionali (ad es. la FIFA rappresenta la federazione calcistica internazionale), preposte alla normazione tecnico-sportiva

3.2.1. Il Comitato olimpico internazionale (CIO)



International Olympic Committee (IOC)



Pierre de Coubertine

Il Comitato olimpico internazionale (CIO) è un organismo associativo di diritto privato costituito dalle stesse Federazioni internazionali, il quale svolge mansioni prevalentemente organizzative e che oggi può considerarsi l'organo supremo dell'organizzazione sportiva mondiale. Ha sede a Losanna.

La funzione essenzialmente organizzativa di questo Ente sportivo è confermata dalla sua stessa origine storica; esso nacque, infatti, verso la fine dell'Ottocento, con il preciso intento di dar vita nuovamente ai Giochi Olimpici, soppressi ormai dal lontano 393 d.C.21, in seguito ad un editto dell'imperatore Teodosio I, il quale li ritenne contrari alla morale cristiana.

Protagonista di tale iniziativa fu il barone Pierre de Coubertine, umanista e pedagogista francese che, all'epoca, era Senatore della Repubblica; questi, infatti, affermando che la gloria degli antichi Greci fosse da attribuire anche all'altissima considerazione nella quale erano tenute l'educazione fisica e le competizioni sportive, promosse il ripristino dei Giochi Olimpici, quale viatico ideale per una rinnovata coscienza internazionale, basata sui ben noti capisaldi della lealtà sportiva, della par condicio tra i concorrenti, del dilettantismo (c.d. dottrina dell'Olimpismo).

A tal fine egli convocò a Parigi il 16 Giugno 1894, presso l'Università "La Sorbonne", il Congresso Internazionale Atletico, il quale promulgò la Carta dei Giochi Olimpici, che, con le numerosissime modificazioni subite nel tempo, contiene l'ordinamento costituzionale sul quale si fonda l'attuale organizzazione mondiale dello sport; diede quindi incarico ad un comitato permanente, appunto il CIO, di organizzare nel 1896 ad Atene la prima Olimpiade dell'età moderna.

Per quel che attiene al funzionamento di tale Comitato, bisogna dire che esso si rinnova per cooptazione, in quanto elegge, all'interno dei Comitati statali che lo compongono, i propri membri; tali membri non possono ricevere dai rispettivi Governi alcun mandato che ne limiti la libertà di voto, durano in carica a vita, tranne il *Presidente*, il cui mandato dura otto anni.

Il CIO elegge, poi, sempre al suo interno, un *Comitato Esecutivo*, composto dal Presidente, due Vicepresidenti e quattro membri, con il compito principale di curare i rapporti con le Federazioni per questioni di carattere generale.

Le deliberazioni del CIO sono prese a maggioranza semplice, tranne quelle che modificano il regolamento olimpico, per le quali è necessaria la maggioranza qualificata di due terzi.

Il Comitato è arbitro e sovrano, in ultima istanza, per tutte le questioni attinenti ai Giochi Olimpici, delegando alle Federazioni Internazionali le questioni tecniche relative ai singoli sport; esso fissa altresì con almeno tre anni d'anticipo, la data di celebrazione dell'Olimpiade successiva, affidandone l'organizzazione effettiva al Comitato olimpico nazionale (NOC) nel quale l'Olimpiade verrà celebrata, il quale, oltre a promuovere un Comitato d'Onore, nomina appunto un Comitato organizzativo: quest'ultimo può, a sua volta subdelegare l'organizzazione ad un Comitato locale, ma deve comunque consultare il CIO per le questioni di maggiore rilevanza. I Giochi non possono essere assolutamente rinviati all'anno successivo ed hanno una durata non superiore ai sedici giorni. Sino al 2016 i Giochi dovevano necessariamente svolgersi nella città designata o nelle sue vicinanze, successivamente è stata consentita l'organizzazione di interi sport o discipline al di fuori della città organizzatrice o, in casi eccezionali, fuori dalla nazione ospitante espressamente per motivi geografici e di sostenibilità.

È rimasta, invece, la peculiarità dello svolgimento dei Giochi concentrati in un così breve periodo di tempo, elemento che ha altresì indotto il CIO a modificare il meccanismo di soluzione delle controversie insorte nel corso degli stessi, prima di sua competenza.

È stata così introdotta una specifica previsione nella Carta Olimpica ad integrazione delle disposizioni sui procedimenti di giustizia sportiva, la quale attribuisce competenza esclusiva al Tribunale Arbitrale dello Sport, che agisce secondo un apposito Regolamento allegato al Codice dell'arbitrato sportivo.

Corrispondentemente è stata mutata la formula di iscrizione ai Giochi, che deve essere sottoscritta dagli atleti, prevedendo nei loro confronti l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui alla disposizione citata.

Quanto al rapporto tra il CIO ed i Comitati olimpici nazionali, il vincolo formale è rappresentato dal riconoscimento unilaterale dei secondi da parte del primo, a seguito del quale essi sono abilitati a selezionare e iscrivere i propri atleti per la partecipazione ai Giochi Olimpici.

Per poterlo conseguire, essi devono obbligatoriamente comprendere nella loro struttura organizzativa sia gli eventuali membri del CIO per quel Paese, i quali, di diritto, ne fanno parte (in Italia sono membri del Consiglio nazionale del CONI), sia le Federazioni nazionali il cui sport è compreso nel programma olimpico, le quali devono essere affiliate alla Federazione internazionale riconosciuta dal CIO per quella disciplina, oppure i rappresentanti dalle stesse nominati.

Il CIO esercita nei confronti degli enti sportivi nazionali un potere di controllo, ne approva gli statuti e i regolamenti, i quali devono adeguarsi ai requisiti in proposito fissati dalla Carta Olimpica.

3.2.1.1. La Carta olimpica



La Carta olimpica, la cui ultima edizione è in vigore dal 2 agosto 2015 costituisce la codificazione di tutte le norme adottate nel tempo dal CIO.

Essa disciplina il Movimento Olimpico, le funzioni e la struttura dello stesso Comitato olimpico internazionale ed il ruolo degli enti ad esso collegati, quali i Comitati olimpici nazionali, nell'ambito dell'organizzazione dei Giochi Olimpici, regolamentando, infine, nel dettaglio la realizzazione e lo svolgimento di questi ultimi. La costante osservanza di queste ultime condiziona il diritto dei Comitati olimpici nazionali ad inviare i propri atleti ai Giochi.

In questo senso il CIO e i Comitati olimpici nazionali costituiscono una struttura piramidale monopolistica e gerarchica con poteri accentrati al vertice. Nei confronti del CIO, i Comitati olimpici nazionali sono dunque suoi fiduciari, vigilano sullo sviluppo e sulla protezione del movimento olimpico e ne custodiscono i relativi valori contro ogni tipo di pressione disgregatrice a livello nazionale di origine politica, razziale religiosa e commerciale (cfr. http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf).

3.2.2. Le Federazioni internazionali



Le Federazioni sportive internazionali sono *organizzazioni non governative* di tipo composto in quanto raggruppano in sé altri enti in una struttura federale. In genere, esse sono *associazioni private* dotate di personalità giuridica nell'ambito dell'ordinamento dello Stato in cui è situata la loro sede. La struttura interna è variabile. Tuttavia quale carattere ricorrente, si può segnalare un assetto tripartito.

Esso è costituito da un organo assembleare a carattere rappresentativo molto vasto comprendente tutti i membri e fornito di tutti i poteri, da un organo a carattere rappresentativo più ristretto composto soltanto da alcuni membri e titolare di funzioni direttive ed esecutive, nonché da un organo di tipo burocratico e più o meno permanente, il quale assicura la continuità di funzionamento dell'organizzazione.

Tali Federazioni devono essere improntate ai principi fondamentali dello spirito di amicizia, il quale deve ispirarsi all'olimpismo, della vocazione universale, della neutralità, dell'imparzialità e dell'unitarismo.

Quest'ultimo, in particolare, esprime l'esigenza di avere nell'ambito delle federazioni internazionali una sola associazione affiliata o un solo gruppo di queste per ciascun Paese o territorio. Da ciò dipende la struttura monopolistica e segmentata della relativa struttura.

Tra i loro scopi si annoverano l'incoraggiare e facilitare la pratica della propria disciplina, riconoscere ed omologare i record mondiali pertinenti, eventualmente organizzare direttamente delle competizioni e, soprattutto, promulgare le regole in materia sportiva che vincolano le organizzazioni nazionali affiliate.

Il fine di dettare regole vincolanti per le singole discipline si traduce in una funzione di carattere normativo, tipica ed essenziale delle federazioni internazionali. Si tratta di norme di fonte negoziale in quanto gli enti nazionali aderiscono a siffatte organizzazioni di vertice per mezzo di atti negoziali e a determinate condizioni che determinano la cogenza delle norme delle Federazioni internazionali.

All'interno di tali organizzazioni esistono anche degli speciali organi giustizia, chiamati organi giurisdizionali sportivi internazionali, destinati a risolvere le controversie suscettibili di insorgere in tema di interpretazione degli statuti e dei regolamenti, specialmente a proposito delle competizioni sportive. Tale giurisdizione sportiva ha natura arbitrale in quanto il carattere obbligatorio delle decisioni discende da espresse clausole pattizie appositamente previste negli atti costitutivi. A volte, tali disposizioni negoziali assumono la forma di una vera e propria clausola compromissoria.

3.3. La peculiarità dell'ordinamento sportivo italiano



L'ordinamento sportivo italiano è sicuramente caratterizzato dalla peculiarità della sua origine: tale modulo organizzativo, infatti, trova nell'associazionismo e nel volontariato le assi portanti dell'intero movimento, il quale, proprio perché caratterizzato da una naturale spontaneità e da una sostanziale omogeneità di base, risulta dotato di un'ampia autonomia economica e normativa.

La spiccata originalità, di cui è permeato il movimento sportivo italiano, rende assai difficile una piena identificazione col modello liberista o con quello interventista; si è preferito, piuttosto, creare un "modello Italia".

Tale modello, infatti, ha rappresentato per molti anni l'unico sistema di come uno Stato, grazie al sistema dell'autofinanziamento, abbia "affidato per legge al movimento sportivo il compito di rispondere alla domanda di sport, interpretando le esigenze dei cittadini, e di esplicitare così un'attività integrativa alla propria per assicurare la salute e il benessere dei cittadini".

Il punto debole di questo modello è stato, tuttavia, rappresentato dall'insufficiente apporto dello Stato in altre componenti fondamentali per una politica di sviluppo del fenomeno sportivo, quali, in via esemplificativa, lo sport nella scuola e l'impiantistica sportiva, che rappresentano non solo la base di partenza di molti ordinamenti sportivi stranieri, ma si pongono, soprattutto, come condizione necessaria per l'esercizio effettivo del diritto allo sport.

Vi è da dire, però, che allo stato attuale, essendo stata trasferita all'agenzia dei monopoli la gestione (e i conseguenti proventi) dei giochi sportivi, il CONI (e, quindi, lo sport italiano) è finanziato con un contributo dello Stato determinato annualmente con la legge Finanziaria.

3.3.1. La legge istitutiva del CONI

Una tappa fondamentale nell'evoluzione dell'ordinamento sportivo italiano è rappresentata dall'approvazione della legge n. 426 del 1942, intitolata "Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano"; questo provvedimento normativo, infatti, se, da un punto di vista storico, conferma l'ormai nota volontà, da parte del regime fascista, di conferire al CONI il ruolo di ente supremo di tutto il movimento sportivo italiano, da un punto di vista giuridico, costituisce il primo e fino a quel momento

l'unico intervento per dare allo sport, rivelatosi importante fenomeno sociale moderno, un proprio carattere nello Stato di diritto.

In questa legge, composta di tredici articoli, viene innanzitutto sancito (art. 1) che il CONI, ente dotato ormai di personalità giuridica, è costituito alle dipendenze del Partito Nazionale Fascista (PNF).

Considerata proprio la vastità delle funzioni di cui il CONI sarebbe dovuto essere attributario, l'enucleazione dei compiti specifici del Comitato è risultata piuttosto difficile. In sintesi, tra i compiti del CONI (art.2) vi erano l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico, con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale della "razza", termine che suscitò successivamente diverse polemiche. Nell'articolo 3, si analizzano, invece, le circostanze specifiche nelle quali emerge la centralità del CONI (comma 1), in quanto la sua egida abbraccia, ora, sia lo sport dilettantistico che quello professionistico. Così facendo, il legislatore ha posto implicitamente fine all'antica diatriba sui rapporti tra il CONI stesso e le organizzazioni sportive del regime, subordinando queste ultime al primo.

Per quel che riguarda, poi, il sistema finanziario, l'articolo 4 dispone che il CONI, il quale agli effetti tributari è parificato alle altre Amministrazioni dello Stato (art. 11), può usufruire di contributi statali, di contributi del PNF, dei proventi derivanti dal tesseramento e dalle manifestazioni, nonché, in ultimo, dei lasciti elargiti da enti e da privati, dai quali emerge la sua natura di ente pubblico non economico.

Per quanto concerne, ancora, i profili strutturali, e segnatamente la struttura gerarchica del CONI, l'articolo 10 prevede che il Comitato possa riconoscere le singole Società Sportive, le quali, da un punto di vista disciplinare e del controllo finanziario, dipendono dalle rispettive Federazioni Nazionali, che, elencate all'articolo 5, mantengono, a loro volta, la precedente distinzione fra olimpiche e non; del resto le Federazioni sono qui qualificate come organi del CONI, il quale, sin dallo Statuto del 1921, viene definito "Federazione delle Federazioni".

Anche il CONI, d'altra parte, nonostante il conferimento della personalità giuridica e la consacrazione del suo ruolo, è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, per cui permane l'influenza di carattere prettamente politico del PNF sull'organizzazione del movimento sportivo.

Tale influenza è, per di più confermata dalla facoltà di nomina da parte di Mussolini e del PNF, delle cariche più importanti all'interno del Comitato stesso.

È evidente, nelle intenzioni del Legislatore, la volontà di porre, attraverso questa legge, le basi normative per una completa riorganizzazione dell'attività sportiva nel nostro Paese, come si evince chiaramente dall'analisi dell'articolo 13, il quale prevede, accanto alle disposizioni di attuazione, l'emanazione di norme relative al funzionamento del CONI.

3.3.2. Interventi legislativi di riordino del settore sportivo

Il 1943 fu l'anno della soppressione del Partito Fascista; questo importante avvenimento storico favorì un'evoluzione della normativa sportiva in senso democratico.

I primi passi in questa direzione furono compiuti con il r.d.l. n. 704 del 1943 e con il d.l. n. 362 del 1947, recanti modifiche alla legge istitutiva del CONI; il primo trasferì sostanzialmente l'ente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il secondo uniformò la struttura degli organi direttivi, disponendone la ricostruzione su base elettiva.

Nella difficile opera di ricostruzione post-bellica, lo sport doveva necessariamente trovare al suo interno i mezzi per adempiere alle funzioni assegnategli: fu emanato il D.L. n. 496 del 1948, che riservò al CONI (art. 6) l'esercizio dei concorsi pronostici relativi a manifestazioni sportive.

Questa attività venne successivamente regolata nel 1951 con il Regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio, detto "Totocalcio" e nel 1952 con il Regolamento del concorso pronostici denominato "Totosport", connesso con lo svolgimento del Giro ciclistico d'Italia.



Da quel momento lo sport italiano si autofinanziò attraverso tali proventi, anche se non sono mancati ulteriori interventi legislativi, a partire da quello del 1965, noto come “legge fifty-fifty”, il quale stabiliva la ripartizione dei proventi fra il CONI e l’Erario. Negli anni successivi si sono succedute altre norme intervenute a regolare i nuovi concorsi del “Totosei”, del “Totogol” e del rinnovato “Totocalcio”.

La devoluzione al CONI dei proventi del Totocalcio venne a costituire il fondamento di una sentenza del Consiglio di Stato che sancì l’assoggettamento del CONI al controllo della Corte dei Conti, dal momento che lo Stato, recitava la sentenza, “seppure non eroghi direttamente tali somme, ne resti comunque privo, mentre, in difetto dell’espressa riserva di legge a favore del CONI, esse sarebbero di sua esclusiva pertinenza.

Un’importante iniziativa legislativa fu la Legge 203 del 1995 recante l’assegnazione del compito di vigilare sul CONI ad un apposito ufficio costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; questo intervento legislativo si rese necessario in seguito al Referendum abrogativo del 1993 che soppresse il Ministero del Turismo, Sport e Spettacolo costituito nel 1959, aveva creato un pericoloso vuoto legislativo.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che il CONI, essendo stato incluso nella disciplina della L. n. 70 del 1975, contenente disposizioni sul riordino degli Enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, meglio nota come legge sul parastato, che lo aveva incluso tra gli enti “strumentali” e “ausiliari” dello Stato, ha visto letteralmente stravolgere i rapporti istituzionali che intratteneva con quest’ultimo, tanto da renderne indispensabile una nuova ridefinizione, attraverso la Legge n.138 del 1992, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del CONI stesso.

3.3.3. Il ruolo del coni alla luce del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242

La disciplina di cui alla legge istitutiva del CONI è stata profondamente innovata, abrogando il testo precedente (L. 462/1942), con l’approvazione del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (il cd. “decreto Melandri”), in seguito novellato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 (meglio noto come “decreto Pescante”). L’intendimento originario appariva quello di delegare all’istituendo nuovo ente pubblico ogni competenza in materia di sport, tanto da costituirne una sorta di “ordinamento separato”.

La struttura istituzionale dell’organizzazione sportiva italiana è stata, come detto, riscritta dal d. lgs. n. 242/1999, con lo scopo di mero “riordino” del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nell’ambito di un più ampio progetto di riforma e semplificazione della Pubblica Amministrazione.

La relazione governativa sullo schema di decreto, individuava gli elementi fondamentali della nuova disciplina nella “garanzia che tutte le componenti del mondo sportivo possano dare il loro apporto all’attività di regolazione e di vigilanza del CONI nello svolgimento dell’attività professionistica e dilettantistica” e “nell’adeguamento a principi di democrazia interna nella composizione degli organi dell’Ente, relativamente ai quali è garantito l’accesso anche agli atleti ed ai tecnici sportivi” ed infine “nella distinzione fra Ente e Federazioni Sportive, realizzata attraverso il mutamento della natura giuridica di queste ultime, che diventano associazioni riconosciute a carattere privatistico”.

Il decreto si apre, all’art. 1, con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del CONI.

La medesima disposizione conferma, poi, la soggezione dell’ente alla vigilanza dell’autorità ministeriale, individuata dal decreto nel Ministero per i beni e le attività culturali: tale vigilanza si concreta nel potere di disporre lo scioglimento della Giunta Nazionale e la revoca del Presidente del CONI, per gravi violazioni di norme, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell’esercizio delle funzioni, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell’ente e di nominare in loro vece un commissario straordinario (art. 13 D.lgs. 242/99). Tali poteri di vigilanza del Governo, sono, evidentemente, finalizzati

alla garanzia del corretto funzionamento del Comitato. Attualmente, queste funzioni di vigilanza sono assegnate ad un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3.4. La struttura dello sport italiano

Ritornando all'esame del d.lgs. n. 242/1999, si rileva che importanti e significative innovazioni sono contenute nell'art. 2, che riconosce esplicitamente l'inserimento del CONI nell'ordinamento sportivo internazionale, attribuendogli un'ampia potestà statutaria. La L. n° 426/42, legge istitutiva del CONI, infatti, non conteneva alcun riferimento all'ordinamento sportivo internazionale, nel quale pure il CONI era concretamente integrato. Solo con il D.P.R. 2 agosto 1974, n° 530, e, poi, con il D.P.R. n° 157/8615, tale legame veniva riconosciuto in modo esplicito, ma i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), erano intesi esclusivamente come poteri ispiratori dell'attività dell'ente.

Con il D.lgs. n° 242/99, invece, i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e gli indirizzi del CIO sono evocati proprio nella disposizione dedicata alla potestà statutaria del CONI; caratteristica peculiare è, quindi, il suo conformarsi, per espressa indicazione del legislatore, alle indicazioni provenienti sia dall'ordinamento statale, integrato dal diritto comunitario, sia da quello sportivo internazionale.

Il decreto tratteggia, infine, le diverse funzioni del CONI, che sono, comunque, più ampiamente definite all'interno dello statuto.

In particolare, sono menzionati i compiti di organizzazione e potenziamento dello sport nazionale, di preparazione degli atleti e di approntamento dei mezzi idonei alle gare olimpiche. Al CONI sono, inoltre, attribuite funzioni di promozione della pratica sportiva, con l'espressa salvaguardia, peraltro, delle competenze delle Regioni e degli enti locali, e, su indicazione della Commissione bicamerale, le funzioni di prevenzione e repressione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, del doping e di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza nello sport.

Il decreto Melandri ha prodotto l'effetto di radicare ancor più saldamente il CONI e le Federazioni nell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, sia attraverso il riconoscimento di un'ampia autonomia statutaria, sia attraverso una legittimazione maggiormente democratica degli organi.

CONI e Federazioni hanno costituito, e costituiranno sempre di più alla luce delle recenti modifiche legislative, l'elemento di raccordo, rispettivamente generale e settoriale, tra la rete dell'organizzazione sportiva internazionale e la rete dell'organizzazione sportiva nazionale.

Nella valutazione di questa nuova collocazione del CONI, qualche considerazione ulteriore merita il ruolo delle Regioni.

Con legge costituzionale n. 3/2001, si è poi avuta la riforma dell'articolo 117 della Costituzione che, inserendo per la prima volta l'aggettivo "sportivo" (cfr. ordinamento sportivo) all'interno del testo del nostro massimo atto normativo, ha riconosciuto alle Regioni una potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo.

Il decreto Melandri è stato modificato dal decreto legislativo 15/2004 (conosciuto appunto come "decreto Pescante"): l'obiettivo primario del decreto in esame è quello di eliminare tutte le disfunzioni che si erano create con il riordino del '99, senza per questo ripristinare il modello di funzionamento preesistente alla riforma. Il decreto ha anche un altro scopo che è quello di coordinare il testo con le norme sopravvenute, soprattutto in materia di doping, riconoscimento della personalità giuridica e composizione del collegio dei revisori dei conti, nonché in relazione al nuovo assetto gestionale determinatosi con la costituzione della "Coni Servizi S.p.A.", ai sensi dell'articolo 8 del decreto n.138/2002.

Dal 1999, si può affermare senza ombra di dubbio che l'innovazione è stata senz'altro positiva, anche in relazione agli opportuni accorgimenti adottati nello Statuto del CONI che hanno adeguatamente elevato i requisiti qualitativi per l'elettorato passivo degli atleti e dei tecnici, in conformità con le disposizioni del CIO. Il contributo di tali categorie, in particolare nell'ambito di ciascun Consiglio federale e soprattutto nel Consiglio e nella Giunta Nazionale del CONI, si è rivelato prezioso e lo sarà tanto più nel futuro, in virtù dell'esperienza nel frattempo acquisita dagli stessi nella nuova veste dirigenziale.

Non altrettanto positivi si sono dimostrati alcuni effetti conseguenti alla privatizzazione delle Federazioni.

Ripristinare con il decreto legislativo 15/2004 l'unitarietà tra CONI e Federazioni, ha rappresentato il presupposto fondamentale per rafforzare il modello sportivo italiano e per far sì che lo stesso potesse rispondere adeguatamente alle nuove esigenze manifestatesi nel settore dello sport.

La natura privatistica delle Federazione fu mantenuta, da un lato anche accentuata soprattutto per un miglior espletamento delle funzioni gestionali e organizzative.

Allo stesso tempo, la riaffermata configurazione del CONI quale Confederazione delle Federazioni comporta la necessità di sottolineare il potere di controllo del CONI sulle Federazioni stesse, anche in relazione agli aspetti pubblicistici della loro attività e all'utilizzo dei contributi alle stesse destinati.

Ne deriva che oggi il Consiglio Nazionale del CONI si è riappropriato della funzione di indirizzo e di controllo dello sport italiano, lasciando alla Giunta Nazionale principalmente compiti esecutivi.

Per quanto riguarda l'adeguamento ai principi della Legge n. 376 del 2000, in materia di lotta al doping, il decreto ha previsto che il CONI svolga le attività di prevenzione e repressione del doping "anche d'intesa" con la competente Commissione ministeriale.

3.4.1. L'organizzazione centrale del CONI

Gli organi del CONI sono:

- il *Consiglio Nazionale*:

costituisce il massimo organo rappresentativo dello sport nazionale le cui finalità sono da individuarsi nella diffusione "dell'idea olimpica", nella predisposizione delle attività necessarie per la preparazione olimpica, nel coordinamento dell'attività sportiva nazionale che è chiamata a disciplinare, nonché nell'armonizzazione dell'azione delle Federazioni sportive nazionali. Per quanto concerne la composizione del suddetto organo, la disposizione in esame individua tre membri di diritto (il Presidente del CONI che ne ha la presidenza, i presidenti delle Federazioni sportive nazionali riconosciute e i membri italiani del CIO) e cinque categorie di membri elettivi: atleti e tecnici in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate in numero pari, rispettivamente al venti ed al dieci per cento dei Presidenti delle Federazioni; tre rappresentanti delle strutture territoriali regionali e tre rappresentanti delle strutture territoriali provinciali del CONI; cinque rappresentanti degli Enti di promozione sportiva; tre rappresentanti delle Discipline sportive associate; un rappresentante delle Associazioni benemerite. La durata in carica dei componenti che assumono le funzioni nel corso del *quadriennio* si protrae fino alla scadenza dell'organo di appartenenza. Fra le funzioni vi sono anche la revisione dello Statuto, l'adozione di atti normativi e di indirizzo, l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e la ratifica delle delibere della Giunta relative alle variazioni di bilancio. Inoltre, tale organo esercita funzione consultiva sulle questioni che la Giunta Nazionale gli sottopone, ma soprattutto l'armonizzazione dell'attività delle Federazioni (cfr. il potere di stabilire i principi fondamentali su determinate materie, come gli statuti delle Federazioni, la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica, l'esercizio dei controlli sulle Federazioni e sulle società sportive, il riconoscimento delle società ed associazioni sportive anche con facoltà di delega alle Federazioni ovvero agli Enti di promozione sportiva, il tesseramento degli atleti stranieri). Tra le funzioni maggiormente rilevanti, vi è quella di eleggere il Presidente e i componenti della Giunta Nazionale. È ritornata, altresì, in capo al Consiglio il potere di deliberare, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali.

- la *Giunta Nazionale*:

è composta dal Presidente del CONI, che la presiede; da dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, tre dei quali eletti fra gli atleti e tecnici; da un rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva; da due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI; dai membri italiani del CIO. Alle deliberazioni concernenti le attività della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico. È rimasta, negli anni, inalterata anche la partecipazione, senza diritto di voto, del Segretario generale. La Giunta Nazionale definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui dovrà attenersi il contratto di servizio con la CONI Servizi S.p.A. di cui all'art. 8, comma 8, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

2002, n. 178; tale delibera è trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione. Designa, altresì, i componenti del C.d.A. di CONI Servizi S.p.A. e nomina il Segretario generale. La Giunta, infine, approva, ai fini sportivi, gli statuti ed i regolamenti delle Federazioni nonché gli statuti degli Enti di promozione, delle Discipline e delle associazioni e società

- *il Presidente del CONI:*
è il rappresentante legale dell'Ente ed organo di raccordo fra l'ordinamento nazionale ed internazionale, esercitando i compiti previsti da questi due ordinamenti. È eletto dal Consiglio Nazionale tra tesserati o ex tesserati alle Federazioni sportive nazionali o alle Discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una Federazione o di una Disciplina o di membro della Giunta CONI o di una struttura territoriale dell'Ente; b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali; c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo. Il Presidente, così eletto, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica. La carica di Presidente, risulta però giustamente incompatibile con altre cariche sportive in seno alle Federazioni sportive nazionali o alle Discipline sportive associate.
- *il Segretario Generale:*
esercita funzioni di gestione, quale figura istituzionale di rilievo che affianca il Presidente nello svolgimento di compiti operativi, soprattutto nell'ambito delle relazioni internazionali e di partecipazione dell'Italia all'organizzazione di attività olimpiche.
- *il Collegio dei revisori dei conti:*
organo di nomina ministeriale destinato a svolgere compiti relativi all'aspetto contabile e gestionale dell'Ente. È composto da cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Collegio, oltre a verificare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina la gestione del CONI, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia amministrativa e contabile, esaminando i bilanci consuntivi e preventivi che correda con apposite relazioni, operando le verifiche di cassa nonché dei valori e dei titoli, ed infine, redigendo un resoconto sulla gestione contabile del CONI che sottopone al Ministero vigilante (Presidenza del Consiglio dei Ministri) a conclusione di ciascun esercizio finanziario.

3.4.2. L'organizzazione territoriale del CONI

In ogni Regione è istituito un Comitato regionale, i cui organi sono: a) il Presidente; b) la Giunta regionale; c) il Consiglio regionale. Il Presidente del Comitato Regionale nomina, in ogni provincia, un Delegato provinciale. Il Delegato provinciale coordina l'attività dei fiduciari locali, promuove ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato regionale.

3.4.3. L'ente CONI SERVIZI S.P.A.

L'art. 8 della legge n. 178/2002 ha costituito una società a totale capitale pubblico, denominata "Coni Servizi S.p.A.". I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la Coni Servizi S.p.A. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.

La Coni Servizi S.p.A. nasce come Società di diritto privato di proprietà del Ministero dell'Economia (successivamente organismo riconosciuto anche dall'Unione Europea a rilevanza pubblicistica, che è comunque sottoposto al controllo della Corte dei Conti), costituita per svolgere le seguenti mansioni: espletare attività strumentali per l'attuazione dei compiti dell'ente pubblico CONI; effettuare altresì prestazioni di beni e servizi finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI. Alla Coni Servizi è stato trasferito il personale alle dipendenze dell'ente pubblico e la titolarità di tutti i beni facenti capo all'ente pubblico CONI. La Coni Servizi gestisce attualmente i Centri Nazionali di Preparazione Olimpica, la Scuola dello Sport, l'Istituto di Medicina e Scienza per lo Sport, fornisce consulenza per l'impiantistica sportiva di alto livello e sviluppa il progetto di riqualificazione del Parco del Foro Italico, il più importante parco tematico sportivo in Italia. La Coni S.p.A. è costituita da un Consiglio di Amministrazione, da un Amministratore Delegato nominati dal CONI; è possibile altresì la nomina di un Direttore Generale.

3.4.4. Le Federazioni sportive nazionali

Lo Statuto CONI ha definito le Federazioni sportive nazionali (FSN) associazioni senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato e disciplinate da norme statuarie e da regolamenti conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. In particolare, le FSN, sono costituite da società, da associazioni sportive e, nei casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati. Alle FSN, enti privati di interesse pubblico, viene riconosciuta, sotto la vigilanza del CONI e del CIO, una piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. Tali enti devono ispirare la loro organizzazione interna al principio democratico e garantire la partecipazione all'attività sportiva a chiunque in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità. Nonostante ciò, esse rimangono, comunque, soggette ai controlli del CONI, sia in fase di costituzione, attraverso il riconoscimento ai fini sportivi, condizione, questa, necessaria, per l'ottenimento della personalità giuridica di diritto privato, sia nel corso di tutta la loro attività.

Spetta agli Statuti federali, approvati entro 90 giorni dalla Giunta Nazionale, determinare i criteri e le modalità per l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo esercitabili da parte delle FSN nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione. Con riguardo al contenuto dei poteri di controllo esercitati dal CONI sugli enti riconosciuti ai fini sportivi e, dunque, sia su quelli ad esso direttamente associati (FSN, Discipline Associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni Benemerite), sia sulle società sportive professionistiche, per delega, in quest'ultimo caso affidati alle Federazioni di riferimento che risultano direttamente associate alle FSN, si deve ritenere che questi siano strettamente strumentali ai compiti di coordinamento, vigilanza e disciplina dell'attività sportiva assegnati al CONI. Ne consegue che né il CONI, né le FSN, nell'esercizio dei poteri di controllo dal primo delegati, potrebbero annullare i provvedimenti di nomina di amministratori di società sportive o nominare commissari in loro sostituzione, o comunque interferire nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e gestionale delle organizzazioni riconosciute e delle società professionistiche.

Si deve, infine, sottolineare che, ferma l'autonomia statutaria del CONI e gli essenziali poteri di vigilanza e di indirizzo ad esso rimessi tanto dall'ordinamento sportivo quanto dall'ordinamento statale, ogni altro intervento normativo inteso all'organizzazione ed alla disciplina dell'agonismo programmatico promana dalle FSN, cui è rimessa la più ampia autonomia normativa oltre che organizzativa.

Da evidenziare, come atipicità della disciplina speciale in esame, in deroga alla previsione codicistica, il ridotto ruolo assegnato alle assemblee federali. Infatti l'assemblea ordinaria, salvo diverse scelte operate da alcune Federazioni, diventa solo il momento elettivo quadriennale. Pertanto il Consiglio Federale diventa, per il periodo del mandato, l'organo che assume in sé tutti i poteri, sia legislativo che esecutivo, rimanendo, di fatto, soggetto solo al potere di controllo da parte del CONI. Si evidenzia ancora che tre Federazioni sportive nazionali stante alcune loro specifiche funzioni pubblicistiche extrasportive, hanno mantenuto, anche dopo la riforma in esame, la loro specifica natura di enti pubblici (ACI; Aero Club d'Italia; UITS).

Oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle FSN relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici".

3.4.5. Le Discipline sportive associate

Per essere riconosciute dal CONI, le Discipline sportive associate, oltre a dover praticare a livello nazionale l'attività sportiva, di rilievo anche internazionale, ed a partecipare alle competizioni e all'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici, devono rispettare la tradizione sportiva e rispondere a specifici canoni quantitativi e di struttura, nonché essere dotate di un ordinamento statutario e regolamentare informato ai principi di democraticità interna. Tali Discipline, peraltro, non possono svolgere attività a fini di lucro. Inoltre, considerato che può essere riconosciuta solo una Disciplina associata per ogni sport che non sia considerato disciplina olimpica (e che, peraltro, non deve essere già disciplinato da alcuna Federazione sportiva), il Consiglio Nazionale del CONI, in caso di più domande provenienti da diversi

soggetti, ha il compito di promuovere intese volte alla costruzione di un unico soggetto federativo, al fine di individuare un unico interlocutore per ogni attività sportiva.

Il decreto 15/2004 considera le Discipline alla stessa stregua delle Federazioni; non ci sono più dubbi, dunque, circa la natura delle stesse che assumono definitivamente la veste di associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

3.4.6. Gli Enti di promozione sportiva

In base all'art. 26 dello Statuto CONI, gli Enti di promozione sportiva (EPS) sono qualificati come associazioni nazionali o regionali, che non perseguono fine di lucro, il cui fine istituzionale è costituito dalla promozione ed organizzazione di attività fisico-sportive. A tal fine possono stipulare apposite convenzioni con le FSN o con le Discipline associate. Lo statuto interno ne garantisce l'osservanza dei principi di democraticità interna e di pari opportunità.

Avendo lo Statuto CONI previsto la possibilità di riconoscimento anche per Enti di promozione sportiva organizzati a livello regionale, è stato necessario differenziare i requisiti previsti dall'art. 27. Il riconoscimento viene rilasciato dal Consiglio Nazionale all'esito di uno specifico procedimento diretto a verificare i seguenti requisiti: tali Enti devono avere natura di associazione (sia riconosciuta che non riconosciuta), devono essere presenti a livello organizzativo in almeno quindici Regioni; devono avere almeno mille società o associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 L. 289/2002 affiliate ed aver svolto funzioni di promozione sportiva per almeno quattro anni. L'art. 28 prevede delle entrate proprie e delle entrate annuali che il CONI provvede a corrispondere in rapporto al tipo di organizzazione che caratterizza gli Enti ed al tipo di attività che i medesimi svolgono. Sono sottoposti ad un controllo da parte della Giunta Nazionale tenuta, in caso di irregolarità in ordine alla gestione dei finanziamenti, ad adottare i provvedimenti necessari in considerazione della gravità dei fatti ed eventualmente a proporre al Consiglio Nazionale la revoca del riconoscimento sportivo. Lo stesso organo è preposto a visionare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Gli EPS sono caratterizzati dal fatto di svolgere un'attività orizzontale. Ossia mentre ogni disciplina sportiva può avere una sola Federazione o Disciplina sportiva che la amministra, gli EPS sono caratterizzati dall'attivare corsi e manifestazioni sportive di base a carattere pluridisciplinare.

Tra le attività degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI vi è, però, anche l'attività competitiva nonché formativa oltre a quella ludica e promozionale.

3.4.7. Le Leghe di Società

Le Leghe di Società sono organismi riconosciuti dalle rispettive Federazioni come enti di natura privatistica rappresentativi di Società ad esse affiliate in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso campionato (o a campionati contigui), con autonomia organizzativa e amministrativa per il raggiungimento delle proprie finalità.

Le Leghe hanno autonomia organizzativa e amministrativa, stabiliscono cioè autonomamente la propria regolamentazione, mediante l'emanazione di regolamenti interni e la propria articolazione organizzativa.

Gli organi direttivi devono comunque avere natura elettiva.

Le funzioni delle Leghe di Società potrebbero essere suddivise in due grandi macro aree:

- *funzioni derivate:*
quelle funzioni che spetterebbero alle FSN ma che tramite apposita convenzione vengono delegate alle Leghe di Società, con espressa indicazione di quanto debba rimanere di competenza federale (ad es. quella di organizzare e coordinare l'attività agonistica delle proprie associate, mediante la compilazione dei calendari dei propri campionati e delle competizioni ufficiali, comprensiva dell'indicazione delle linee programmatiche, organizzative e gestionali dei campionati e delle manifestazioni ufficiali stesse. Per quanto riguarda i campionati vengono altresì fissati dalle Leghe di competenza i criteri per l'iscrizione ai campionati stessi)
- *funzioni proprie:*
quelle funzioni che appartengono al "dna" proprio delle Leghe stesse quali rappresentanti dei propri iscritti (ad es. tutela e rappresentanza dei propri iscritti nei rapporti con le Federazioni di appartenenza e con le altre Leghe di Società; rappresentanza dei propri iscritti nella tutela di ogni interesse collettivo).

3.4.8. La Federazione italiana scherma



Federazione italiana scherma (FIS)

Breve storia della FIS (dal sito del CONI)

Costituzione:

La scuola schermistica italiana è stata sempre una delle migliori del mondo. L'epoca d'oro fu quella della Scuola Magistrale Militare di Roma (1884) diretta da Masaniello Parise. Il maggior esponente fu Agesilao Greco. Dopo un tentativo senza successo effettuato a Pavia nel 1903, il 3 giugno 1909 venne costituita a Roma la Federazione Schermistica Italiana. L'iniziativa era dovuta all'opera del capitano Augusto Ciacci ed era stata favorita dall'impegno dell'on. Luigi Lucchini, all'epoca presidente dell'Istituto Nazionale per l'Incremento dell'Educazione Fisica.

Una apposita Commissione, presieduta dal conte Enzo Ravaneschi, venne incaricata di redigere lo statuto della nuova Federazione (che operava tra l'altro la distinzione tra maestri e dilettanti) che fu approvato nel giugno 1910. Il 5 ottobre 1923 il nome venne modificato in Confederazione Italiana di Scherma (CIS). Due anni più tardi, nel 1933, la denominazione divenne quella attuale. Nel corso del 1946 la Federazione non svolse attività. Federazione elencata nella Legge 16.2.1942, n. 426.

Denominazione:

All'origine (1903) Federazione Schermistica Italiana, quindi (1923) Confederazione Italiana di Scherma e successivamente (1933) Federazione Italiana Scherma (FIS).

Sedi federali:

Sin dalla fondazione Roma.

Primi campionati nazionali:

1909 (uomini), 1928 (donne).

Prima presenza ai Giochi Olimpici:

1900.

Presidenti

FEDERAZIONE SCHERMISTICA ITALIANA

1909 -1914 Conte Ezio Ravascheri

1914 - 1918 Edoardo Negri De Salvi

1918 - 1919 Ernesto Bertinatti

1919 - 1923 On. Carlo Montù

CONFEDERAZIONE ITALIANA DI SCHERMA

1924 - 1925 Alfredo Rocco

1926 - 1933 On. Giuseppe Mazzini

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

1933 - 1936 On. Giuseppe Mazzini

1936 - 1940 Nedo Nadi

1940 - 1943 Giulio Basletta

1943 - Giulio Basletta (Commissario CONI)

1944 - Umberto De Martino (Reggente CONI)

1944 - 1946 Comitato di reggenza nominato dal Reggente CONI:

Mario Torti, Renzo Nostini, Andrea Marrazzi

1947 - Carlo Anselmi

1952 - 1959 Nino Bertolaia (*)

1959 - 1960 Comitato di gestione nominato dal CONI:

(Gastone Darè, Edoardo Mangiarotti, Renzo Nostini)

1961 - 1993 Renzo Nostini (dimissionario)

1993 - 1994 Onorato Sepe (Commissario CONI)

1994 - 2005 Antonio Di Blasi

2005 - Giorgio Scarso

(*) C.F. sciolto dal CONI con Delibera del 16.9.1959. Le funzioni direttive vennero assunte dal Comitato di Gestione, nominato dal CONI.

Segretari

1909 -1914 Augusto Ciacci
 1914 - 1918 Augusto Ciacci
 1918 - 1924 Ercole Morelli
 1924 - 1926 Franco Faraci Del Prato
 1926 - 1935 Franco Faraci Del Prato
 1940 - 1943 Dino Rastelli
 1944 - Vito Resse (facente funzioni)
 1944 - 1945 Dino Rastelli (Reggente Nord)
 1947 - 1964 Alfredo Pezzana
 1965 - 1992 Aldo Stefanini
 1992 - 1999 Giancarlo Guerrini
 1999 - 2003 Michele Maffei
 2003 - 2009 Salvatore Ottaviano
 2010 - Marco Cannella

3.4.9. L'Accademia nazionale di scherma



Accademia nazionale di scherma (ANS)

Storia

1861

Con la nascita del Regno d'Italia, il Cav. Avvocato Carlo Cinque e i Maestri d'arme Giacomo Massei e Annibale Parise fondano a Napoli "La Grande Accademia Nazionale di Scherma". Presidente onorario è S.E. Luogotenente del Re Vittorio Emanuele II nell'ex Regno delle Due Sicilie Generale Enrico Cialdini.

Punto di convergenza delle massime esperienze schermistiche maturate nella città in cui la nobile arte vanta una tradizione risalente al XV secolo.

Dalla sua creazione, sotto la luogotenenza di Cialdini, il sodalizio operava secondo quanto disposto dallo Statuto per "*l'insegnamento e la diffusione della scherma di scuola napoletana*", con particolare riguardo alla formazione della classe magistrale, ma soprattutto della Guardia Nazionale, che presto crebbe a dismisura grazie all'introduzione del servizio militare obbligatorio in Italia.

1880

Dopo circa vent'anni di attività, il **Re d'Italia Umberto I** elevava l'Accademia Nazionale di Scherma a Ente Morale con proprio **Decreto Reale 21 novembre 1880**: con l'approvazione del nuovo Statuto organico, veniva conferito al sodalizio la facoltà di rilasciare diplomi magistrali abilitanti all'insegnamento della scherma, al maneggio delle armi bianche sia nell'originario contesto militare sia in ambito civile.

Terminata l'unificazione politica dell'Italia, al Ministero della Guerra apparve indifferibile l'individuazione di un univoco indirizzo didattico per l'insegnamento della scherma nei reparti dell'esercito e a tale fine fu bandito un concorso nazionale per la presentazione di trattati per "*l'esercizio ed il maneggio*" di spada e sciabola.



Risultò vincitore un giovane Maestro dell'Accademia di Napoli, Masaniello Parise, che avvalendosi della collaborazione dei due vicedirettori provenienti dalle Scuole Magistrali settentrionali, Salvatore Pecoraro e Carlo Pessina, seppe fondere nella sua Scuola Magistrale Militare il meglio delle due Scuole.

L'indiscussa alta competenza della Commissione Tecnica istituita presso l'Accademia Nazionale di Scherma ed il prestigio del diploma magistrale conferito dall'ente napoletano determinarono, già da allora, l'arrivo a Napoli di numerosi aspiranti al titolo di Maestro provenienti da tutto il mondo ed i cui nomi, oggi, figurano nello storico albo magistrale dell'ente.

Intanto presso il sodalizio si costituiva una Giuria di Onore con il compito di dirimere le complicate controversie cavalleresche e cercare, così, di porre un argine al dilagante uso del duello quale irrinunciabile soddisfazione all'onore offeso.

1904

Il Re d'Italia Vittorio Emanuele III con proprio decreto approva il rinnovato statuto sociale, che ufficializzò il ruolo di quella Giuria che annoverava tra i propri componenti le massime cariche civili e militari rappresentanti lo Stato in città nonché gentiluomini noti per la specchiata reputazione e per la profonda conoscenza delle regole cavalleresche. Il **Giurì d'Onore** dell'Accademia ancora oggi può pronunciare verdetto, ai sensi dell'articolo 596 del codice penale e delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, Capo XIV - Disposizioni relative ai giurì d'onore, articolo 177 e seguenti.

Il primo conflitto mondiale causò un brusco rallentamento delle attività del sodalizio che si vide privato di numerosi soci caduti in battaglia.

1926

L'ulteriore e definitivo rinnovo dello statuto sociale durante il periodo monarchico fu approvato con decreto firmato dal Re Vittorio Emanuele III e, con esso, si confermava la competenza dell'Accademia Nazionale di Scherma, attraverso la propria Commissione Tecnica, a rilasciare il diploma di Maestro di Scherma

1943

4 Agosto

Il secondo conflitto mondiale arrecò gravi lutti e danni all'Accademia: ancora una volta numerosi soci persero la vita sui campi di guerra, la sede sociale fu devastata durante l'attacco aereo che colpì il centro storico di Napoli.

1960



Nello stesso giorno di chiusura delle Olimpiadi di Roma, il Presidente della Repubblica autorizza l'Accademia Nazionale di Scherma ad accettare il legato disposto dall'Avv. Luigi Sangiovanni: **D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1243.**

1986

Nell'ambito della "Fiesta española in Nápoles" l'Accademia Nazionale di Scherma tiene un incontro alle quattro armi con la *Real Federación Española de Esgrima*.

1991

In occasione del 130° anniversario della fondazione, l'Accademia Nazionale di Scherma tiene una due giorni schermistica culminata nell'incontro tra le compagini del sodalizio napoletano e della Federazione Polacca di Scherma.

1997



Il Presidente della Repubblica concede all'Accademia Nazionale di Scherma di Napoli lo stemma araldico riconosciuto dalla Repubblica italiana: **D.P.R. 24 aprile del 1997.**

2000

Con l'istituzione del Registro delle Persone Giuridiche nella Prefettura di Napoli, la Repubblica italiana conferma all'Accademia il riconoscimento di cui al **Regio Decreto 21 novembre 1880** e relativa iscrizione.

Con la Riforma del CONI, a seguito dell'acquisto della Personalità Giuridica privatistica della Federazione italiana scherma in data 17 gennaio 2000, il **Ministro per i beni e le attività culturali** con proprio decreto approva lo Statuto FIS, che all'art.1 riporta il riconoscimento dell'Accademia Nazionale di Scherma come Membro d'Onore ed Ente Morale autorizzato dalla legge al rilascio dei diplomi magistrali di scherma. Viene così confermato il particolare *status* dell'Accademia, ininterrottamente sancito dal 1929 anche dalla normativa federale.

2001

L'Accademia si adegua al **Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente (EQF)**. Nell'ambito del riordino della Scuola superiore, l'Accademia Nazionale di Scherma è riconosciuta fra gli Enti che collaborano alla certificazione delle competenze degli studenti secondo l'EQF.

2011

Il CONI riconosce l'Accademia Nazionale di Scherma, quale Ente aderente al **Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ)**: la Federazione italiana scherma avvia un nuovo percorso di formazione e certificazione degli Istruttori e dei Maestri di scherma, confermando il ruolo centrale dell'Accademia nel rilascio dei diplomi magistrali.

2013



L'Accademia Nazionale di Scherma sottoscrive diverse Convenzioni, per la certificazione delle competenze degli studenti delle sezioni ad indirizzo sportivo del sistema dei licei e delle scuole secondarie di secondo grado, nonché con le Università che hanno attivi corsi di laurea in scienze motorie.

Oggi


L'Accademia Nazionale di Scherma di Napoli, iscritta al Registro CONI, continua a tenere le sessioni d'esame per il conseguimento dei diplomi magistrali, con particolare riguardo alla scherma in tutte le sue forme (olimpica, storica e artistica), al Kendo, nonché a quelli per il maneggio delle armi bianche nelle forze armate, di polizia e nei corpi dello Stato, nonché in applicazione delle relative prescrizioni del T.U.L.P.S.

L'Accademia conserva ed aggiorna tutti i dati inerenti al rilascio dei diplomi magistrali e pone a disposizione degli studiosi una fornita biblioteca di testi schermistici antichi e moderni in italiano e nelle maggiori lingue europee.



Accademia Internazionale di Scherma (AAI)

L'Accademia è l'unico Membro italiano dell'Accademia Internazionale di Scherma (AAI). L'Accademia ha aderito all'International Coaching Framework, altresì adottato dall'Association of Summer Olympic International Federations



In aderenza alle indicazioni della Commissione europea e delle conseguenti azioni del Single Market Act I considerate prioritarie per lo sviluppo del Mercato Interno UE, nonché della direttiva 2013/55/CE, l'Accademia offre la massima cooperazione amministrativa per favorire la mobilità dei Maestri d'Armi tra gli Stati membri.

L'Accademia ha aderito allo schema QSA di certificazione di Qualità del personale, aperto a tutte le parti interessate, che profila in base agli standard internazionali ed ai Regolamenti di Gara le esperienze e le qualifiche acquisite in ambito sportivo, rendendole fruibili a tutti gli operatori del mondo dello sport.

3.5. I Comitati organizzatori di eventi

Sotto il profilo normativo non esiste una definizione di comitato: l'art. 39 c.c. si limita a prevederne, sia pure a titolo di esempio, alcune delle principali ipotesi, quali i comitati di soccorso e di beneficenza, quelli promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti.

La dottrina definisce, invece, il comitato un'organizzazione volontaria di persone che perseguono uno scopo altruistico di rilevanza sociale, mediante la raccolta pubblica di fondi.

I soggetti che danno origine al comitato vengono denominati promotori, in quanto promuovono le sottoscrizioni e la raccolta di fondi per il perseguimento dello scopo prefissato. Possono essere persone fisiche ma anche persone giuridiche o enti di fatto.

Nello specifico, il Comitato organizzatore di eventi sportivi nasce per curare e gestire l'organizzazione della manifestazione cui è preposto, raccogliendo i fondi necessari per conseguire lo scopo. Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di manifestazioni collaterali, sportive, culturali o di spettacolo o di quant'altro sia ritenuto utile per la migliore realizzazione della manifestazione stessa. La sua durata è

limitata al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive della manifestazione e si intende automaticamente sciolto con l'approvazione del bilancio. Potrà sciogliersi anticipatamente in caso di impossibilità di raggiungere lo scopo sociale mentre, previa delibera, potrà essere prorogato per l'organizzazione di manifestazioni analoghe negli anni successivi. Elemento essenziale del Comitato è, inoltre, l'assenza dello scopo di lucro: al termine della manifestazione, infatti, i componenti del Comitato, nella loro ulteriore qualità di organizzatori della stessa, dovranno redigere un rendiconto dei costi e dei ricavi derivanti dalla manifestazione stessa, mentre l'eventuale eccedenza verrà devoluta necessariamente a fini altruistici (ad esempio ad una FSN).

Oltre ai promotori, il Comitato prevede al suo interno, la figura del Presidente che viene eletto dagli stessi promotori e resta in carica fino allo scioglimento del Comitato. A lui spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio; provvede, inoltre, all'esecuzione delle delibere del Comitato esecutivo ed ai rapporti con gli enti pubblici e privati ed i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro componente del Comitato.

3.6. L'Istituto per il Credito Sportivo

Al fenomeno della crescita dell'impiantistica sportiva in Italia negli ultimi anni ha contribuito in larga parte l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS). Tale istituzione, fondata nel 1957 con la legge n.1295, è un Ente di diritto pubblico con personalità giuridica, che esercita il credito sotto forma di mutui a medio e lungo termine a tasso agevolato, concessi per il finanziamento di opere connesse all'impiantistica sportiva.

Può pertanto parlarsi di una sorta di "Banca dello Sport", il cui capitale sociale è suddiviso tra Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'80,438%; dalla Coni Servizi S.p.A., per il 6,702%; dalla Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni, per il 2,214%; vari istituti bancari e assicurativi.

All'inizio degli anni 2000, con l'avvento di giochi e lotterie concorrenti, si è assistito ad una crisi senza precedenti del gioco del Totocalcio, fonte principale del finanziamento a tutto il mondo sportivo, e si sono ridotte le quote parte delle scommesse che erano destinate all'ICS. Il clima di rinnovamento di tutta la politica sportiva ha comunque consentito di ampliare i soggetti e le tipologie finanziabili, ampliando dal 2005 la sfera di competenza dell'Istituto anche ai beni e alle attività culturali. Da luglio 2011, per problematiche legate alla governance, l'ICS è sottoposto a procedura di Amministrazione Straordinaria. Lo statuto attualmente in vigore è stato emanato il 24 gennaio 2014 con un Decreto interministeriale a firma del Ministro per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (registrato alla Corte dei Conti il 17 marzo 2014, reg. 1 foglio 758).

In sintesi, i cd PRODOTTI SPORT offerti dall'ICS:

- *Mutuo Ordinario:*
E' un finanziamento senza limite di importo, dedicato a tutti gli enti locali, ai privati e agli enti pubblici (diversi dagli enti locali), oltre che a tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche (se affiliate alle Federazioni Sportive, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate). Ne potranno usufruire inoltre anche i gestori di impianti omologati dalle Federazioni. Verranno finanziati tutti i progetti e le iniziative tese alla realizzazione, alla ristrutturazione o all'acquisto di attrezzature per impianti sportivi su tutto il territorio nazionale.
- *Mutuo Light:*
E' un finanziamento dedicato ad importi non superiori a € 50.000, ed è riservato ai privati e agli enti pubblici (diversi dagli enti locali), oltre che a tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche (se affiliate alle Federazioni Sportive, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate). Ne potranno usufruire inoltre anche i gestori di impianti omologati dalle Federazioni. Le attività finanziabili devono prevedere l'acquisto di attrezzature sportive anche strumentali o comunque connesse all'esercizio dell'attività sportiva, inclusa la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria di impianti sportivi o di sedi sociali o altri lavori di impiantistica.
- *Mutuo Energetico:*
E' il finanziamento dedicato a tutte le attività di efficientamento energetico, nonché alla realizzazione di interventi che prevedano l'utilizzo delle fonti rinnovabili o la produzione di energia attraverso sistemi ecocompatibili, oltre che alla copertura delle spese sostenute per i relativi studi

di fattibilità e i progetti preliminari degli impianti realizzati. Possono inoltre essere finanziate la realizzazione di impianti d'illuminazione a LED e la realizzazione di fondi in erba sintetica ad intaso vegetale al 100%. Possono usufruire del finanziamento gli enti locali, i privati e gli enti pubblici (diversi dagli enti locali), oltre che tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche (se affiliate alle Federazioni Sportive, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate). Ne potranno usufruire inoltre anche i gestori di impianti omologati dalle Federazioni.

- *Mutuo Messa a Norma:*

E' un finanziamento destinato a tutte le attività che prevedono l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento di impianti sportivi già esistenti alle normative vigenti al fine di poter disputare incontri agonistici. Potranno usufruire di questo finanziamento gli enti locali, i privati e gli enti pubblici (diversi dagli enti locali), oltre che tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche (se affiliate alle Federazioni Sportive, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate). Ne potranno usufruire inoltre anche i gestori di impianti omologati dalle Federazioni.

- *Mutuo Calamità naturali:*

E' un finanziamento destinato a favorire gli investimenti per il ripristino di impianti sportivi danneggiati ubicati in uno dei territori interessati da eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, individuati con Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza o dalla regione interessata e previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. Ne possono usufruire gli Enti Locali, i Soggetti di natura privatistica (escluse persone fisiche) e gli Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali previsti dallo Statuto vigente.

3.7. Associazioni e società sportive dilettantistiche: natura e caratteristiche ai fini del riconoscimento sportivo

Sin dalla legge istitutiva del CONI per identificare i sodalizi sportivi veniva utilizzato il termine "società"; lo stesso decreto Melandri parla, al suo art. 15, di "società e associazioni sportive", locuzione poi ripresa dallo statuto del CONI che al suo articolo 29 parla di "società ed associazioni". Fino al 1981, data di entrata in vigore della legge 91/81 sul professionismo sportivo, l'interpretazione maggioritaria da parte della dottrina era quella di considerare il termine "società" in maniera atecnica, sul presupposto della inconciliabilità della fattispecie societaria con il modello sportivo che imponeva soggetti senza scopo di lucro.

La tipizzazione della società professionistica senza scopo di lucro, ha portato, a partire dagli anni '80, alla costituzione, nel settore professionistico ma anche in quello dilettantistico, di società sportive di capitali.

Nel 1996 si riformò la legge 91/81, eliminando l'obbligo dell'assenza di scopo di lucro per le società sportive professionistiche, riaprendo il dibattito sulla possibilità di costituire società di capitali sportive nel settore dilettantistico.

Tale dubbio è stato definitivamente dissipato, alla luce della previsione del comma 17 dell'articolo 90 della legge 289/02 (Finanziaria 2003) e successive modificazioni, che espressamente prevede che il settore dilettantistico sia formato esclusivamente da sodalizi costituiti in forma di società di capitali, cooperative e associazioni senza scopo di lucro con e senza personalità giuridica.

Per la disciplina delle associazioni sportive, con l'entrata in vigore dell'attuale testo statutario del CONI, si deve fare riferimento alla nuova regolamentazione prevista dall'art. 29 del medesimo. Questa norma disciplina l'ordinamento ed il riconoscimento delle associazioni (ma anche delle società sportive) da parte del Consiglio Nazionale del CONI, o per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate ovvero dagli Enti di promozione sportiva. In tale modo le associazioni e le società sportive si innestano, per il tramite delle rispettive Federazioni, nell'ordinamento giuridico particolare della singola branca sportiva, nonché nell'ordinamento giuridico dello Stato.

Lo statuto del nostro massimo ente sportivo prevede espressamente che le nostre società ed associazioni sportive debbano essere costituite ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 della legge 289/02.

Le associazioni e le società sportive, sono rette da propri statuti interni che devono essere: "ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale", e, per conseguire il riconoscimento da parte degli organi "di governo" del CONI, devono in primis escludere qualsiasi scopo di lucro anche in forma indiretta.

3.7.1. L'articolo 29 dello Statuto del CONI

Art. 29 – Ordinamento e riconoscimento delle società ed associazioni sportive

1. Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale.

2. Le società ed associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole discipline sportive praticate.

3. Le società e le associazioni sportive possono stabilire la loro sede ai fini dell'ordinamento statale in ognuno degli Stati membri dell'Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano.

4. Le società e le associazioni sportive sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

4-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi del comma 2, sono iscritte nel registro di cui all'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186.

5. Le società ed associazioni sportive, e in particolare quelle professionistiche, devono esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.

6. Le società ed associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

6-bis. Le società sportive professionistiche, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono sottoposte al controllo da parte delle Federazioni sulle società sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e al controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni sportive nazionali.

Il comma 17 dell'art. 90 della legge 289/02, riprendendo e dando sistematica al contenuto dell'art. 29 dello Statuto del CONI identifica la natura giuridica che potranno assumere le società e associazioni sportive dilettantistiche per poter essere considerate come tali:

- associazioni riconosciute ai sensi degli artt. 14 e ss. del codice civile dotate di personalità giuridica;
- associazioni non riconosciute ai sensi degli artt. 36 e ss. dello stesso codice;
- società cooperative;
- società di capitali.

3.8. Il Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI

Dal novembre 2005 sono aperte le iscrizioni al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI in forma telematica (www.coni.it) ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi dei sodalizi che svolgono attività sportiva dilettantistica.

L'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB del CONI, nel novembre 2014 ha pubblicato delle diapositive per definire il Registro (cfr. http://www.coni.it/images/registro/2014_11_23_Il_Registro_in_pillole.pdf).

In questa sede, ci limitiamo a ricordare che:

Il Registro è lo strumento individuato dal Consiglio Nazionale del CONI per riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche (articolo 5, comma 5 lettera c), Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242)

Database delle associazioni e società sportive dilettantistiche che praticano l'attività sportiva organizzata dalle FSN/DSA /EPS riconosciuti

Elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche che il CONI trasmette ogni anno all'Agenzia delle Entrate per la verifica dei legittimi fruitori delle agevolazioni fiscali riservate all'associazionismo sportivo (articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136)

Affiliazione valida con FSN, DSA oppure EPS riconosciuti ai fini sportivi dal CONI (lista sul sito del CONI www.coni.it)

Svolgimento attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica nelle forme e modalità indicate dall'organismo di affiliazione Statuti sociali conformi sia alle norme di Legge che alle disposizioni del CONI e delle rispettive FSN/DSA/EPS

3.9. Le associazioni riconosciute

Il Codice Civile opera una distinzione fra le associazioni, disciplinando quelle riconosciute, agli artt. 12 e segg. Codice Civile e quelle non riconosciute agli artt. 36, 37 e 38 Codice Civile.

Le prime sono caratterizzate dall'aver la personalità giuridica, ossia dall'essere, come le persone fisiche, soggetti giuridici pienamente capaci. La conseguenza più diretta dell'acquisto di personalità giuridica sta nel fatto che l'associazione acquisisce la piena autonomia rispetto agli associati (si pone, cioè, come entità totalmente diversa e contrapposta) sia nei confronti degli stessi sia dei terzi estranei.

Un aspetto particolarmente delicato nella gestione di un sodalizio sportivo e, di conseguenza, oggetto di attenta valutazione da parte degli aspiranti dirigenti, è certamente rappresentato dalla responsabilità degli stessi rispetto alle obbligazioni assunte in nome e per conto della società. Proprio in relazione a tale problematica assume rilievo fondamentale la distinzione, appena menzionata, esistente fra associazioni riconosciute o non riconosciute. Va avvertito in premessa che, per entrambe, esiste un patrimonio associativo distinto da quello dei soci, però, mentre nel primo caso, sulla scorta di quanto affermato dall'art. 38 C. C., per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i creditori potranno agire sia sul "fondo comune", sia sul patrimonio dei dirigenti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, i quali risponderanno, quindi, personalmente; nel secondo si parla di "autonomia patrimoniale perfetta", vale a dire che non vi è alcuna commistione fra il patrimonio dell'associazione e quello dei singoli soci: gli eventuali creditori dell'associazione, quindi, non possono agire nei confronti del patrimonio dei singoli associati.

Per prima cosa si segnala che le associazioni che vogliono richiedere il riconoscimento devono necessariamente costituirsi con atto pubblico, vale a dire con l'intervento del notaio. Il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica delle associazioni risulta disciplinato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361. Un'associazione non riconosciuta che volesse procedere all'acquisizione di personalità giuridica di diritto privato dovrà presentare apposita istanza alla Presidenza della Regione territorialmente competente (se l'attività dell'ente si esaurisce in quell'ambito territoriale).

All'istanza andrà allegata idonea documentazione atta a rappresentare la reale consistenza del patrimonio; l'Ufficio competente, infatti, deciderà un accantonamento in bilancio a garanzia delle obbligazioni assunte dall'ente nei confronti dei creditori, quantificato secondo l'attività e il patrimonio dell'associazione.

Poi, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal DPR 361/2000 e dalle normative regionali di attuazione, potrà concedere o meno il riconoscimento con apposita delibera di iscrizione al Registro delle persone Giuridiche di diritto privato.

La maggior parte degli enti sportivi (centri sportivi, circoli, polisportive, centri fitness, etc.) sono costituite nella forma dell'associazione non riconosciuta, disciplinata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile, il cui status giuridico è, per molti aspetti, parificato a quello delle associazioni riconosciute; le differenze sul piano legislativo derivano esclusivamente dalla presenza (nella seconda) o dall'assenza (nella prima) del riconoscimento della personalità giuridica.

Anche l'associazione non riconosciuta è un soggetto di diritto, autonomo rispetto agli associati, dotato di un proprio patrimonio che va sotto il nome di fondo comune ai sensi dell'art. 37 Cod. Civ.

Ne deriva che potrà ricevere eredità, essere titolare di diritti reali su beni immobili o mobili registrati, attivare rapporti di lavoro subordinato.

Le associazioni prendono vita da un atto di natura giuridica, ossia da un contratto formato da due momenti:

- *l'ATTO COSTITUTIVO* vero e proprio, che ha la funzione d'attivare l'associazione fotografandone la nascita –
- *lo STATUTO*, che ha, invece, lo scopo di regolarne l'ordinamento e l'amministrazione, ossia il suo funzionamento.

Non sono richieste particolari formalità per la compilazione di tali documenti, tuttavia vi sono norme che dettano in modo specifico quali disposizioni devono obbligatoriamente essere previste negli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche, riscontrabili in primo luogo nel Codice Civile ma anche in norme di legge dettate specificamente per gli enti sportivi. Il riferimento è in particolare ai commi 17 e 18

dell'art. 90 L. 289/2002 (legge finanziaria del 2003) nei quali sono riportate una serie di disposizioni che gli statuti devono prevedere non solo e non tanto per godere di talune agevolazioni fiscali previste in finanziaria per le associazioni sportive dilettantistiche, ma principalmente per ottenere il "riconoscimento" da parte del CONI e di conseguenza per effettuare il proprio ingresso all'interno dell'ordinamento sportivo nazionale. Va anche ricordato che potranno essere i regolamenti degli enti sportivi nazionali, ai quali il sodalizio intenderà affiliarsi, a prevedere ulteriori norme vincolanti nella formulazione degli statuti. Si nota come il principio dell'autonomia contrattuale previsto dall'art. 36 del codice civile appare, per le associazioni sportive dilettantistiche, fortemente limitato dai vincoli previsti dalla disciplina in esame.

3.10. Società di capitali e cooperative sportive

La Legge 21 maggio 2004, n. 128, ha convertito il Decreto Legge n. 72/2004, apportando modifiche non trascurabili all'originaria formulazione dell'art. 90 Legge n.289/2002, meglio conosciuta come legge Finanziaria 2003.

L'ormai noto art. 90, "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica", rappresenta il punto di riferimento normativo per l'intero mondo sportivo non professionistico.

La L.128/2004 è intervenuta ad integrare in primo luogo la disposizione di cui al comma 17, lettera c), dell'art.90: fu previsto che, oltre alla forma delle società di capitali (SPA e SRL), l'ente sportivo dilettantistico possa assumere l'ulteriore forma della società cooperativa, disciplinata dalle norme del Codice Civile (artt. 2511 e segg. Codice Civile).

La precisazione normativa chiarì i dubbi e le perplessità applicative in cui erano incorsi i numerosi operatori del settore nella fase di prima operatività della norma.

Il Legislatore colmò tale lacuna aggiungendo nel nuovo testo del comma 17 il riferimento alla forma *cooperativa*.

I *vantaggi*, per una società sportiva dilettantistica, di costituirsi in forma di cooperativa sono diversi.

Il modello cooperativo consente, infatti, di

- *Acquisire personalità giuridica indipendentemente dalla consistenza del patrimonio della società.* Acquisendo personalità giuridica, la società diventa soggetto giuridico pienamente capace: viene sostanzialmente riconosciuta la piena autonomia all'ente collettivo rispetto agli associati, godendo così quest'ultimo di un'autonomia patrimoniale perfetta nei confronti dei terzi, che consente alla cooperativa sportiva di porre una linea di demarcazione netta tra il patrimonio della società e quello del singolo socio. Nel modello cooperativo vigono altri due principi che risultano vantaggiosi per i soci e la gestione della società stessa: si tratta del principio della porta aperta e del principio di democraticità (tali principi ne hanno, di fatto, da sempre consentito il riconoscimento ai fini sportivi, risultando evidenti le affinità con le caratteristiche degli enti associativi senza scopo di lucro).
- *Principio della porta aperta*, reso palese dagli art. 2528 e ss. C.C. in cui non vengono introdotte modalità particolari di accesso e recesso dei soci.
- *Principio di democraticità*, previsto dall'art. 2538 che affermando che "ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute", rispolvera l'antica regola "ogni testa, un voto".

La caratteristica fondamentale della società cooperativa è, come risulta dall'art. 2511 C.C., lo scopo mutualistico, ovvero l'attitudine di procurare ai soci beni o servizi a condizioni economiche vantaggiose eliminando l'intento speculativo tipico delle società di capitali.

Le società di capitali sportive, invece, non differiscono per nulla, sotto il profilo strutturale, da quelle previste dal codice civile.

Saranno, pertanto, soggette a tutti gli adempimenti ivi previsti (registro delle imprese, redazione bilancio, etc.) con un'unica, importante eccezione: tutti gli utili dovranno necessariamente essere reinvestiti per attività conformi all'oggetto sociale, pertanto sarà vietata ogni forma di lucro, anche indiretta e, in caso di cessione di quota per alienazione o per restituzione in caso di scioglimento della società, questa sarà sempre definita al valore nominale, pertanto ciò che residuasse al termine della procedura di liquidazione dovrà necessariamente essere devoluto a terzi per finalità sportive.